

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVII

BARI, 17 GENNAIO 2006

N. 9

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO. IL NUOVO NUMERO È **60225323**.

UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA

IL NUMERO DI CODICE PER IL **B.U. N. 3119**.

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio
e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2005, n. 1899

Conversano (Ba) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Variante al PRG per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva della Masseria Santa Chiara. Ditta Agnano S.R.L. – Delib. di C.C. 34 del 13/07/05.

Pag. 601

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2005, n. 1990

Muro Leccese (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per ampliamento delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Delibera C.C. n. 11 del 28/05/2002.

Pag. 602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1933

Alberona (Fg). L.R. 20/7/01 n. 20 - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazione di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9° L.R. n. 20/01. Controllo di Compatibilità.

Pag. 605

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1934

Lesina (Fg). Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997 e n. 57 del 30/07/2005. Approvazione definitiva.

Pag. 608

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1935

Apricena (Fg). L.R. 20/98. Turismo Rurale. Variazione Piano di Fabbricazione. Cambio destinazione d'uso fabbricato esistente in struttura turismo rurale con ristrutturazione ed adeguamento funzionale Loc. "Madonna Incoronata". D.C.C. n. 47 del 29/11/04. Ditta Labombarda Raffaele.

Pag. 615

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2008

Squinzano (Le) – L.R. 20/07/2001 n. 20 – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) – Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9° L.R. 20/2001. Controllo di compatibilità.

Pag. 616

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2009

Piano Regolatore S.I.S.R.I. (A.S.I.) di Lecce. Variante al P.P. dell'agglomerato Galatina/Soletto. Delib. del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 12/9/00, di Assemblea Generale n. 7 del 28/11/00 e del Commissario Straordinario n. 122 del 25/10/05. Parere favorevole.

Pag. 621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2010

Tricase (Le) – Piano Urbanistico Esecutivo. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Pisano' Errico.

Pag. 627

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2011

Comune di Andria (Ba) – Progetto di lottizzazione zona D/6 – D/8 di P.R.G. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta Figliolia Giovanna, De Corato Riccardo.

Pag. 632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2012

Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) – "PUTT/Paesaggio" Art. 5.04 delle N.T.A. "Attestazione di compatibilità paesaggistica". Ditta Forte Energia S.p.A. Loc.tà Buglia.

Pag. 637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2013

Comune di Biccari (Fg) – "PUTT/Paesaggio" Art. 5.04 delle N.T.A. "Attestazione di compatibilità Paesaggistica". Ditta Forte Energia S.p.A. Loc.tà "Serre di Cristo – Ripe di Suonno".

Pag. 639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2014

Monteroni di Lecce (Le) – Variante al P.G.R. per le zone B2 e per suolo sulla Via Monte Bianco. Approvazione definitiva.

Pag. 642

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2015

Ostuni (Br) – Variante al P.G.R. per le zone B di completamento "Sopraelevazioni" (rielaborazione). Approvazione definitiva.

Pag. 644

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2005, n. 1899

Conversano (Ba) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Variante al PRG per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva della Masseria Santa Chiara. Ditta Agnano S.R.L. – Delib. di C.C. 34 del 13/07/05.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

Il Consiglio Comunale di Conversano, in attuazione di quanto disposto dall' art. 1 - comma 5 della citata L.R. ha approvato con delibera di C.C. n. 34 del 13.07.05, su richiesta della ditta AGNANI S.r.l. e D'ALESSANDRO Giustina, il progetto di recupero della masseria Santa Chiara individuata in agro di Conversano, lungo la strada vicinale Santa Chiara, in catasto al fg. 90 p.lle 219/1, 219/2, 357/1, con annesse aree di proprietà riferite ai catastali fg. n. 90 p.lle 370, 372, 96, 97, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 210, 261, 296 da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217/83 art. 6 e della L.R. n. 11/99 art. 4 comma 1° e art. 7.

L'edificio rurale, come innanzi individuato, ricade in zona tipizzata dal PRG vigente a zona Agricola E1 Rispetto Ambientale, risulta costituito da piano terra e primo piano.

La destinazione d'uso prevista è del tipo Albergo come definito dall'art. 4 co. 1 della citata L.R. n. 11/99, attesa la previsione di n. 9 unità abitative, oltre a locali destinati a sala ristorante-congressi, bar, cucina, reception e servizi. Per le aree esterne sono previste strutture sportive quali n. 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, campo bocce, e parcheggio, è previsto inoltre un laghetto artificiale di modeste dimensioni.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni né opposizioni giusta attestazione del Responsabile Area Affari Generali del Comune con atto n. 24495 del 31.10.2005.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Soprintendenza dei Beni Ambientali della Puglia, con nota n. 3146 del 18/04/2005;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 6011 dell'11/11/2005.

Per quanto riguarda i rapporti con il PUTT/Paesaggio, l'edificio rurale denominato Masseria Santa Chiara e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore distinguibile C. Il progetto, nel suo insieme, persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento C; né interessa in modo diretto Ambiti Territoriali Distinti.

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, a struttura ricettiva di “Albergo” nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4 co. 1, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico, in quanto proposta nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. n. 34 del 13.07.05 limitata-

mente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale, in struttura ricettiva alberghiera e ciò con riferimento all'ambito di applicazione della L.R. n. 20/98.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, prof.ssa Angela Barbanente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale della masseria Santa Chiara, come in narrativa individuata, in ditta AGNANO srl e D'ALESSANDRO Giustina, da destinare a struttura ricettiva albergo nei termini dell'art. 6 della L.n. 217/83 e art. 4 comma 1 e art 7 della L.R. n. 11/99, adottato dal Consiglio Comunale di Conversano con delibera n. 34 del 13.07.2005;

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Conversano del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e G.U. (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2005, n. 1990

Muro Leccese (Le) – Variante al Piano di Fabricazione per ampliamento delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Delibera C.C. n. 11 del 28/05/2002.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Il Comune di Muro Leccese munito di P. di F. e R.E. vigente con delibera di CC n. 11 del 28.05.2002 ha adottato la variante urbanistica, ai sensi delle ll.rr. 56/80 e 11/89, per l'ampliamento della zona destinata ad insediamenti produttivi e contestualmente ha altresì inteso adottare il PIP, quale strumentazione esecutiva della variante proposta.

Il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa ed analisi dei costi;
- Tav. 2 - Stralcio di P. di F;
- Tav. 3 - Individuazione nuova area PIP;
- Tav. 4 - Stralcio planimetria catastale ed elenco ditte;
- Tav. 5 - Zonizzazione e dimensionamento;
- Tav. 6 - Lottizzazione filimfissi e sagome di massimo ingombro;
- Tav. 8 - Viabilità e sezioni stradali;
- Tav. 9 - Schemi delle infrastrutture a rete: idrica e fognante;

- Tav. 10 - Schemi delle infrastrutture a rete: elettrica pubblica e privata;
- Tav. 11 - Schemi delle infrastrutture a rete: gas e telefono;
- Tav. 12 - Norme tecniche di attuazione.

I predetti atti sono stati pubblicati, ai sensi di legge ed avverso gli stessi non sono state prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione sindacale in atti del 12.12.03

Con nota n. 1894/06 del 19.02.04, questo Ufficio ha richiesto atti integrativi riguardanti il dimensionamento delle aree oggetto di variante secondo quanto, al riguardo, stabilito con deliberazione di G.R. 6320/89 e la relazione di compatibilità paesaggistica con riferimento alla presenza dell'ambito territoriale esteso "C" introdotto con la pianificazione regionale in materia di paesaggio (PUTT/p).

Con nota del 12.03.04 n. 2202, il Comune di Muro Leccese ha trasmesso la relazione paesaggistica richiesta.

Con successiva relazione integrativa del 6.10.05 è stata trasmessa la relazione attinente al calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva ed è stata precisata la destinazione di zona delle aree intercluse nella variante in esame.

Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che la proposta di variante, che interessa aree allo stato con destinazione urbanistica agricola di tipo E2, riguarda l'ampliamento dell'attuale zona PIP pressoché completata da interventi a carattere produttivo.

La variante urbanistica vera e propria ancorché inquadrata in un'area a contorno regolare delimitata da viabilità esistente su due lati, presenta tuttavia soluzioni di continuità, in termini di zonizzazione, dovute alla presenza di aree agricole, che si interpongono tra i due nuclei D1 e D2.

Tale scelta progettuale risulta essere dettata dalla opportunità di stralciare le unità catastali con presenza di fabbricati agricoli, caratterizzate anche dalla presenza di ulivi secolari.

Le interposte aree, escluse dalla variante in questione, risultano, invero, individuate dal progetto di variante di cui alla delibera consiliare di adozione n. 11/02, quali aree di rispetto disciplinate dall'apposito articolo 5 delle NTA, che a seguito della richiamata Relazione Integrativa del 6.10.05 sono state oggetto di specifica precisazione intesa a confermare l'attuale tipizzazione di P. di F. "zone a verde agricolo privato E2".

In generale la variante urbanistica prevede nuove aree in attacco alla zona D1 esistente a carattere artigianale e un nuovo nucleo D2, localizzato lungo la strada provinciale per Maglie a carattere commerciale, il tutto di modeste estensione in termini di superfici.

Dagli atti trasmessi si rileva che la superficie complessiva è pari a 71.517 mq di cui 26.517 mq afferenti all'attuale zona artigianale e 45.000 in ampliamento, per un totale di 71.517 mq.

La superficie a standards risulta reperita in misura pari al 10% della superficie complessiva, destinata a zona F (spazi pubblici attrezzati ed attrezzature di interesse comune) e parcheggi per complessivi 7.190 mq.

In relazione al dimensionamento complessivo delle aree produttive, comprensive delle aree oggetto di variante, i progettisti hanno riferito, con specifica relazione trasmessa a mezzo fax il 7.10.2005, illustrando la necessità di nuove aree per consentire la delocalizzazione di attività produttive allo stato ubicate in aree urbane non idonee, oltre che offrire nuove opportunità di insediamento agli operatori; infine consentire ai complessi artigianali esistenti in zona PIP gli ampliamenti già richiesti.

Sotto il profilo paesaggistico la variante ricade in ambito Territoriale Esteso di Valore "C", sottoposto a tutela diretta dalla Pianificazione Paesaggistica regionale.

Si prende atto di quanto al riguardo illustrato nell'apposito studio trasmesso circa l'assenza di ambiti territoriali distinti e specifici beni paesaggistici nonché la compatibilità delle trasformazioni da conseguirsi con il PIP e la struttura paesaggistica dei luoghi interessati.

Pertanto si ritiene possa rilasciarsi il prescritto parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT in merito alla variante urbanistica in esame.

Resta demandato al Comune il successivo adempimento in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA, per i singoli interventi attuativi.

In sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il preposto Organo Comunale dovrà curare nel dettaglio i particolari costruttivi e gli esiti formali che i progetti esecutivi dovranno conseguire ai fini di un armonico inserimento nel contesto dei luoghi interessati.

Per quanto attiene il profilo urbanistico, occorre in primo luogo evidenziare un non corretto dimensionamento delle aree a standards, giacché queste risultano proporzionate in difetto in quanto reperite solo in relazione alle attività di tipo artigianale e non anche alle attività commerciali che la variante introduce e che richiedono invece una maggiore dotazione di aree a servizio nella misura prescritta dall'art. 5, c. II del D.M. 1444/68.

In relazione al nuovo assetto urbanistico che la variante, consegue, in termine di inquadramento complessivo delle aree produttive ben dislocate lungo la rete viaria ed in connessione con la zona PIP esistente, si ritiene la variante adottata dal Comune di Muro Leccese per l'ampliamento della zona D1 ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico, con la precisazione che la variante comprende anche la viabilità di collegamento tra il nucleo D2 e la viabilità a sud esterna all'abitato.

Per quanto attiene la normativa allegata alla variante, la stessa introduce lievi modifiche e la possibilità di insediare le attività commerciali previste nel nucleo D2.

In particolare l'apposito art. 5 delle nuove NTA prevede tuttavia oltre alla realizzazione di edifici a carattere commerciali anche edifici a carattere alberghiero e terziario.

Tali previsioni, che per loro natura richiedono condizioni e assetti urbanistici diversi da quelli che

caratterizzano le aree PIP, necessitano di adeguate valutazioni e approfondimenti, non operati dalla variante.

Tutto ciò premesso, considerato che la variante urbanistica attiene all'ampliamento della zona PIP per consentire gli ampliamenti delle attività già insediate, la delocalizzazione delle attività esistenti nell'area urbana, oltre che offrire, agli operatori locali e non, la possibilità, di insediare nuovi opifici, nell'ambito di un congruo dimensionamento, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni.

- L'approvazione Regionale è limitata solo agli aspetti di variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.F.) e ciò ai sensi delle LL.RR. 56/80 e 11/81, restando nelle competenze dell'Amm/ne Com/le la successiva adozione e approvazione del PIP ex art. 27 della Legge 865/71;
- In sede di rielaborazione dello strumento urbanistico esecutivo si dovranno reperire gli standards in misura prevista dal II c. dell'art. 5 del D.M. 1444/68 (80 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti) e ciò relativamente al nucleo commerciale;
- Eliminazione, nell'ambito dell'art. 5 delle NTA (destinazioni d'uso delle aree) all'apposito III comma che disciplina l'attuazione degli spazi pubblici (F1-F2) degli edifici commerciali in quanto non attinenti alla natura pubblica di tali aree e perché previsti nel nucleo D2;
- Sempre con riferimento all'art. 5 delle NTA (destinazioni d'uso delle aree), dall'apposito comma "D2 - Zone Commerciali" si eliminano la previsione di prevedere la realizzazione di edifici a carattere alberghiero e terziario.
- In tali norme il rimando all'art. 18 della L. 765/67 per quanto riguarda i parcheggi privati è superato dalla L. n. 122/89;
- In sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo è necessario il pronunciamento del consiglio Comunale per confermare la destinazione urbanistica E2 delle aree intercluse tra le

zone D1 e D2, per le quali è intervenuta, a modifica della impostazione iniziale, la richiamata relazione integrativa del 6.10.05 di precisazione.

Per quanto attiene ai rapporti tra la variante in questione e le previsioni del Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004 per la Puglia, si rileva che le aree in ampliamento della zona PIP di Muro Leccese non risultano rientrare tra le aree a pericolosità e a rischio, sia idraulico che da frana, perimetrate dal predetto PAI e pertanto non soggette alle relative misure di salvaguardia.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare la variante urbanistica al P. di F. del Comune di Muro Leccese di cui alla delibera di adozione di Ce n. 11/02 con l'introduzione delle prescrizioni sopra formulate tendenti a riportare le previsioni di variante nell'alveo del vigente ordinamento in materia urbanistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”;

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, e dal dirigente di Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;
- Di approvare, di conseguenza, ai sensi della l.r. 56/80, per le motivazioni espresse in premessa, la variante al P. di F. per l'ampliamento della zona D1 determinata dal Comune di Muro Leccese con delibera di CC n. 11 del 28.05.2002, con l'introduzione delle prescrizioni richiamate in relazione che qui debbono intendersi integralmente trascritte;
- Di rilasciare al Comune di Muro Leccese il parere paesaggistico favorevole, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, in ordine alla variante urbanistica in oggetto.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente atto al Comune di Muro Leccese;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1933

Alberona (Fg). L.R. 20/7/01 n. 20 - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazione di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9° L.R. n. 20/01. Controllo di Compatibilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedi-

mento e dai Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Con nota n. 324 del 28/01/2005, pervenuta all’Assessorato all’Urbanistica in data 28/01/2005 ed acquisita al protocollo del 3/02/2005 al n. 806, il Comune di Alberona ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.C. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Con deliberazione n. 812 del 21.06.2005, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, parte integrante dello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Alberona e ciò ai sensi dell’art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. n. 20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di Alberona (FG) per i necessari adeguamenti.

Con nota n. 2767 del 10.08.2005 il Sindaco del Comune di Alberona, in base alle disposizioni di cui all’art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, ha indetto a partire dal giorno 12.09.2005 specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

A detta Conferenza di Servizi svoltasi nel corso di tre distinte riunioni tenutesi nelle date del 12.09.05; 27.09.05; 10.10.05) hanno partecipato: per il Comune di Alberona: il prof. A. Petti (Sindaco pro-tempore); l’arch. A. Marino (Progettista del PUG); il geom. L. Forgiane (Responsabile dell’U.T.C.); per la Regione Puglia: la prof.ssa Angela Barbanente (Assessore all’Assetto del Territorio appositamente delegata dal Presidente della G.R.); l’ing. N. Giordano (Dirigente del Settore Urbanistica); l’arch. Fernando di Trani (Responsabile del procedimento regionale); non ha parteci-

pato ad alcuna delle riunioni, ancorché regolarmente invitata, la Amministrazione Provinciale di Foggia.

Nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.10.05, a fronte delle specifiche problematiche precedentemente evidenziate e dei nuovi elaborati scritto-grafici predisposti dal Comune di Alberona, si è addivenuto alle puntuali verifiche delle modifiche apportate al PUG, ritenute necessarie al fine di conseguire il controllo positivo di compatibilità ai sensi dell’art. 11, cc. 7 e 8, della L.R. n. 20/01, nello specifico:

“In dettaglio, si è verificata la compatibilità del P.U.G. ai contenuti dell’ex Art. 9 della legge regionale nr. 20/2001, illustrando le disposizioni strutturali e programmatiche, attualizzando le indicazioni del P.U.T.T./P ed aggiornando la cartografia in ordine alle trasformazioni conseguenti al le previsioni del P.U.G., relative alla risorsa e difesa del suolo.

Nel settore residenziale, si sono riverificati i fabbisogni, alla luce della crescita degli abitanti previsti nel P.U.G. alla data del 2016, alle riduzioni delle aree e dei relativi indici; Nel settore produttivo, si è verificata la congruenza del dimensionamento delle aree, nonché delle reti infrastrutturali stradali ad esse connesse;

Inoltre nei servizi e negli standard pubblici (D.M. 2/04/1968 nr. 1444), si sono individuati le attrezzature esistenti, aggregandole per zone omogenee, superfici e tipologie e determinando il fabbisogno in relazione alle disposizioni del citato D.M.;

Le modifiche e gli aggiornamenti sono stati riportati in nuovi elaborati scritto-grafici di seguito elencati, che sostituiscono ed integrano gli elaborati adottati:

Allegati:

- All. A bis - Relazione tecnica integrativa;
- A 11. B bis - Norme Tecniche di Attuazione;

Tavole

- Tav. n° 3 bis - Indicazioni del P.U.T.T./P. Regione Puglia (Delib. G.R. 1748 del 15.12.2000) Boschi. Macchie. Biotipi. Parchi.

- Tav. n° 4 bis - Indicazioni del P.U.T.T./P. Regione Puglia (Delib. G.R. 1748 del 15.12.2000) Vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici;
- Tav. n° 5 bis - Indicazioni del P.U.T.T./P. Regione Puglia (Delib. G.R. 1748 del 15.12.2000) Idrologia superficiale.
- Tav. n° 11 bis - Attrezzature del territorio: stato di fatto.
- Tav. n° 12 bis - Esame dello stato di attuazione del P.di F. vigente relativo al centro urbano.
- Tav. n° 14 ter - Stato di fatto e previsioni del P.U.G. del territorio comunale.
- Tav. n° 15 ter - Stato di fatto e previsioni del P.U.G. del centro urbano.
- Tav. n° 18 bis - Tabelle tipi edilizi.
- Tav. n° 19 bis - Verifica standard urbanistici.
- Tav. n° 20 bis - Zona per insediamenti produttivi "Dpi" - Artigianale e commerciale - Inquadramento territoriale.
- Tav. n° 21 bis - Zona per insediamenti produttivi "Dp2" - Industriale consortile - Inquadramento territoriale.
- Tav. n° 22 bis - Stato di fatto e previsioni del P.U.G. su base catastale.
- Tav. n° 23 - Individuazione, tipizzazione e quantizzazione delle zone omogenee e degli standard urbani previsti nel P.U.G.

Studio geo-lito-morfologico:

- Nota geologico-tecnica integrativa inerente le aree di possibile edificazione.

Ciò stante e nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2001 (art. 11 comma 11), l'Amministrazione comunale di Alberona con nota prot. n. 3731 del 27.10.05 (prot. reg. n. 8632 del 10.11.2005) ha trasmesso la copia del verbale n. 3 del 10.10.05 ai fini del conseguimento del controllo positivo ex art. 9 L.R. n. 20/01.

Sono stati, altresì, trasmessi gli elaborati del P.U.G. emendati in coerenza con le modifiche assunte dalla Conferenza di Servizi (tenutasi nei termini e nei tempi sopra richiamati) così come indicati nel verbale della riunione conclusiva.

Tutto ciò premesso e preso atto degli adeguamenti operati dal Comune nel complesso e con particolare riferimento a quanto riportato negli elabo-

rati sopra elencati dall'Amministrazione comunale ad esito delle risultanze della C. di S. del 10.10.05, deve rilevarsi che in ordine al giudizio formulato dalla G.R. con delibera n. 812/05 non sussistono più gli elementi che hanno comportato la attestazione di non compatibilità.

Alla luce di quanto in precedenza rappresentato, si propone alla Giunta Regionale:

- di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Alberona, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale in data 10.10.2005;
- di prendere atto delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. esaminati in conferenza di servizi e contenenti gli avvenuti adeguamenti cartografici e crittografici, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Alberona sono quelli in precedenza elencati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;
- di attestare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Alberona con le disposizioni della L.R. n. 20/01 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Alberona, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale in data 10. 10.2005, parte integrante del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. dall'Amministrazione comunale, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Alberona sono quelli in relazione elencati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;

DI ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Alberona con le disposizioni della L.R. n. 20/011 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1934

Lesina (Fg). Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997 e n. 57 del 30/07/2005. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di LESINA dotato di P.R.G approvato con delibera di G.R. n. 9931/81 con delibera di C.C. n° 37 del 16 giugno 1997, ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale in adeguamento alla l.r. n. 56/80, costituito da n.49 elaborati scritti grafici.

Gli atti ed elaborati grafici di P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, ed avverso gli stessi sono state prodotte al Comune n°59 osservazioni entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n° 27 del 12 maggio 1999.

Il P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, è stato esaminato dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 6180 del 26/06/2001), il quale con propria relazione - parere in data 17/12/2004, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti “4”, “5”, “5.1” (Zonizzazione), “5.2” (Norme Tecniche di Attuazione), “5.3” (Norme Particolari), “5.4” Regolamento Edilizio) e “5.5” (Osservazioni).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di LESINA di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

In ordine ai P.R.G. del Comune di LESINA la Giunta Regionale, con provvedimento n. 556 del 31/03/2005, si è così determinata:

- a) di approvare, ai sensi dell'art.16 comma 100, della L.R. 31/05/1980 n. 56, il P.R.G. del Comune di LESINA, adottato con delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 17/12/2004 con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;
- b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.5 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- c) di richiedere al Consiglio Comunale di LESINA, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

In particolare il Comitato Urbanistico Regionale nell'esprimere il proprio parere favorevole in merito al P.R.G. di cui trattasi ha introdotto negli atti di Piano le modifiche e prescrizioni che di seguito si riportano:

5.1 - ZONIZZAZIONE

Negli atti ed elaborati di P.R.G. si introduce in calce quanto segue:

5.1.1 - per quanto riguarda le Z.O.T. "B.2" così come individuate nei piano esaminato, le stesse vanno ricondotte alla precedente tipizzazione ovvero alle Z.O.T. "C", peraltro già oggetto di piani attuativi, ed alle relative norme di attuazione.

5.1.2 - per quanto riguarda l'ambito territoriale di "Torre Mileto" si prescrive che le aree siano oggetto di PIRT, di cui al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/00.

5.1.3 - per quanto riguarda le aree sulle quali insistono impianti produttivi, e che sono state oggetto dell'accoglimento comunale di alcune osservazioni, si prescrive che le stesse debbano

essere censite e rilevate, sia per gli aspetti planimetrici che per quelli volumetrici, nella consistenza preesistente alla data di adozione del piano esaminato. Per detti interventi è consentita la possibilità di realizzare interventi di ampliamento nella misura massima del 100% della volumetria esistente nonché la riconversione in altra attività produttiva, con la esclusione della riconversione ad usi residenziali.

5.1.4 per quanto riguarda la indicazione dell'area da destinare a nuova stazione di servizio, la stessa deve essere intesa quale meramente indicativa necessitando la riconferma o meno in sede di formazione del piano carburanti comunale, ovvero l'adeguamento del Piano alle vigenti disposizioni in materia nazionali e regionali.

5.1.5 si introducono d'Ufficio negli atti di Piano le prescrizioni e/o condizioni di cui all'esito della procedura della "Valutazione di Incidenza Ambientale".

5.2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TAV. 42

In detto elaborato si introduce quanto segue:

- 1) Le Zone Territoriali Omogenee "B2 - di completamento in attuazione dei piani esecutivi", vengono ridenominate "C - di completamento in attuazione dei piani esecutivi".
Per queste zone valgono le norme del Piano Particolareggiato già approvato
- 2) Le Zone Territoriali Omogenee "B3 - di completamento e riqualificazione urbana". "C2 - espansione estensiva", "C1 - espansione intensiva", "C1 - di completamento, Riqualificazione urbana ed espansione" sono tipizzate omogeneamente come Zone di tipo "C1", con Ift = 1,43 mc/mq;
- 3) Art.... "Insediamenti Produttivi Esistenti"
Sono definite zone con insediamenti produttivi esistenti tutti gli insediamenti produttivi esterni all'area urbana e non ricadenti nelle aree con specifica destinazione di P.R.G.; specificatamente tutte quelle aree con insediamenti di tipo

artigianale, industriale, commerciale, turistico, terziario, sportivo, e similari caratterizzate da interventi puntuali sul territorio.

Per detti insediamenti, previa certificazione da parte degli Organi e delle Autorità competenti della compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento, è consentito l'ampliamento dell'attività produttiva sino ad un massimo pari al 100% del volume e/o della superficie esistente. Detto intervento è consentito nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Hm mt. 7,50, salvo particolari impianti tecnologici

Dc mt. 10,00

Dc mt. 10,00

Parcheggi e verde = minimo 30% dell'area, in aggiunta alla superficie obbligatoria pari ad 1 mq. per ogni 10 mc

In via generale si prescrive che le norme di attuazione siano redatte anche nella modalità di articolato, con esplicitazione delle destinazioni d'uso consentite, indici e parametri urbanistico-edilizi e quant'altro necessario per una corretta attuazione della zonizzazione di Piano.

5.3 - NORME PARTICOLARI TAV. 43

In questo elaborato si modificano alcuni articoli come segue:

1) Paragrafo 3.7 - ZONE BOSCADE - art. 4

Ogni insediamento costruttivo dovrà essere localizzato alla distanza prevista dal PUTT dai confine dei boschi e dei rimboschimenti, sia per garantire la salvaguardia paesaggistica, sia per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica in caso di incendi. La fascia di rispetto così costituita dovrà essere mantenuta, sempre nuda da vegetazione e sgombra da materiali di qualsiasi genere.

2) Paragrafo 5 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Per lo spostamento degli impianti esistenti, per motivi di sicurezza (esemplificativamente quelli localizzati all'angolo di strade urbane) e di cir-

colazione, e per l'apertura di nuovi impianti di distribuzione occorre preventivamente redigere il Piano Carburanti, ovvero fare l'adeguamento del Piano esistente alle vigenti disposizioni in materia regionali e nazionali.

5.4 - REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizia va adeguato alla vigente legislazione nazionale, nel frattempo intervenuta.

Infine, lo stesso Comitato Ristretto, nella predetta relazione parere prendeva atto "che il Piano è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 ed al D.P.R. n. 363/96, con esito positivo con prescrizioni che con la presente relazione si intendono interamente condivisi".

Nello specifico dette prescrizioni attengono ai seguenti aspetti:

pSIC - Valle Fortore - Lago di Occhito - IT9110002

Il sito ricade nella Zona Agricola Ei per la quale, in deroga alle NTA del piano, viene prescritto:

- 1ff = 0,01 mc/mq per qualsiasi tipo di costruzione;
- Lotto minimo pari a 30.000 mq e qualsiasi tipo di manufatto sia localizzato in area esterna al pSIC;
- E'vietata la coltivazione di orti;
- Sono vietati i prelievi idrici lungo l'asta del torrente;
- Sono vietate le coltivazioni del greto e della cassa di espansione del torrente
- Sono incentivati interventi volti a favorire la presenza dell'habitat d'interesse comunitario Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
- Sono incentivati interventi volti a creare zone umide minori lungo l'asta

pSIC - Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore - IT9110015

Questa zona pSIC interessa gran parte del territorio comunale di Lesina, ed in esso ricadono le aree tipizzate come "Zona Cc - aree turistiche per campeggi", Zona C3 - complessi turistico residenziali", "Zona Ct - area turistico residenziale" e "Zona F3 - zona per attrezzature di uso collettivo o per il turismo"

Per le zone sopra indicate viene prescritto:

- osservare la inedificabilità assoluta dei limiti di 300 m e 200 m indicati nella cartografia di Piano, e, nel caso della Zona C3, di 200 m da indicare;
- conservare l'indice $I_{ff} = 0,03$ mc/mq per la Zona F3 nella restante area;
- conservare l'indice $I_{ff} = 1,5$ mc/mq nella restante area;
- per i Piani di lottizzazione già approvati conservare l'indice territoriale ed eventualmente trasferire fuori del pSIC i volumi eccedenti in quanto già ricadenti nei limiti di inedificabilità prima detti o all'interno del PSIC.

pSIC - Lago di Lesina (sacca orientale) - IT9110031

Questa zona pSIC è costituita dalla parte di territorio compresa tra il mare Adriatico ed il lago di Lesina; essa è caratterizzata da un ampio insediamento di seconde case sorte in maniera spontanea ed individuato dal PRG come zona Br - area di recupero urbanistico.

Per questa area si prescrive:

- la inedificabilità assoluta della zona a valle (lato mare) della strada di attraversamento sub-parallela alla linea di costa, sia per interventi pubblici che privati;
- all'interno delle maglie individuate, la realizzazione di aree verdi e l'eventuale ripristino della vegetazione dunale in tutte le aree ancora libere, o rese tali, a valle della strada di attraversamento;
- la realizzazione di infrastrutturazione a rete in coincidenza con la sede stradale esistente o a margine della stessa;
- la realizzazione dei parcheggi solo a ridosso della strada di attraversamento, a monte della stessa (ovvero lato laguna), conservando l'area buffer di inedificabilità assoluta pari a 300 m dal ciglio della laguna, con superfici non impermeabilizzate e perimetrate da idonea vegetazione, eventualmente in aree già edificate e rese libere dalla edificazione.

La delibera di G.R. n. 556/2005 è stata inviata al Comune di Lesina con nota regionale prot. 2637 del 12/04/2005.

Con nota prot. 16443 del 17/08/2005 il Comune

ha rimesso la delibera di C.C. n. 57 del 30/07/2005, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso, ed è stato preso atto degli atti e grafici del P.R.G. "adeguati" (come indicati nel dispositivo della delibera medesima).

In particolare, gli elaborati scritto-grafici "adeguati", redatti dal progettista del P.R.G. - previa informatizzazione dello stesso Piano su supporto cartografico tecnico più aggiornato, rimessi con la nota comunale citata, sono i seguenti:

1. Tav. n. 37 - Territorio Comunale (ovest) Zonizzazione;
2. Tav. n. 38 - Territorio Comunale (Est) Zonizzazione;
3. Tav. n. 40 - Territorio Comunale (Sud) Zonizzazione;
4. Tav. n. 41' - Zonizzazione Centro Abitato (scala 1:2.000);
5. Tav. n. 41" - Sub Comparti ZOT "C";
6. Tav. n. 42 - Norme Tecniche di Attuazione (anche in formato descrittivo);
7. Tav. n. 43 - Norme Particolari.

Le suindicate tavole grafiche nn. 37, 38, 40 e 41 sono state trasmesse sia nel formato a colori che in quello originario in bianco e nero, per un agevole confronto.

Ciò premesso, entrando nel merito degli adempimenti operati in sede comunale con l'obiettivo di adeguare gli atti e grafici del P.R.G. alle modifiche e prescrizioni esplicitate nella delibera di G.R. n. 556/2005, si è rilevato quanto di seguito si riporta:

A. - ZONIZZAZIONE (punti nn. 4 e 5.1 del parere del C.U.R. del 17.12.2004

- a) le Z.O.T. "B2" così come individuate nel piano adottato, sono state ritipizzate come Z.O.T. "C - di completamento in attuazione dei piani esecutivi", peraltro già oggetto di piani attuativi e relative norme di attuazione.

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali con conseguente adeguamento degli elaborati grafici relativi alla zonizzazione di P.R.G.

- b) si fa riferimento alle prescrizioni regionali di cui ai punti di seguito riportati
- l'ambito territoriale di "Torre Mileto" dev'essere oggetto di PIRT, di cui al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/00;
 - per quanto riguarda le aree sulle quali insistono impianti produttivi, e che sono state oggetto dell'accoglimento comunale di alcune osservazioni, devono essere censite e rilevate, sia per gli aspetti planimetrici che per quelli volumetrici, nella consistenza preesistente alla data di adozione del piano esaminato. Per detti interventi è consentita la possibilità di realizzare interventi di ampliamento nella misura massima del 100% della volumetria esistente nonché la riconversione in altra attività produttiva, con la esclusione della riconversione ad usi residenziali;
 - l'area da destinare a nuova stazione di servizio, la stessa deve essere intesa quale meramente indicativa necessitando la riconferma o meno in sede di formazione del piano carburanti comunale, ovvero l'adeguamento del Piano alle vigenti disposizioni in materia nazionali e regionali.

In proposito si è rilevato che le stesse risultano recepite solo a livello normativo senza operare le connesse modifiche alla zonizzazione di Piano, conseguentemente, in questa fase, si ribadiscono le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 556/2005.

- c) introduzione negli atti di Piano delle prescrizioni e/o condizioni di cui all'esito della procedura della "Valutazione di Incidenza Ambientale".
- Anche detta prescrizione regionale risulta recepita solo a livello normativo, mentre non sono state apportate le richieste modifiche alla zonizzazione ricompresa nel perimetro delle aree SIC - Duna e Lago di Lesina -Foce del Fortore - IT9110015.
- Di conseguenza le aree ricomprese nelle zone omogenee "Zona C3 - complessi turistico residenziali", "Zona Ct - area turistico residenziale" e "Zona F3 - zona per attrezzature & uso collettivo o per i/ turismo" interes-

santi il predetto SIC e ricomprese nei limiti di 300 m. e 200 m. indicati e/o da indicare in cartografia vanno stralciate e tipizzate come zona "E2 - agricola di tutela".

- Inoltre, si è verificato che nessuna valutazione è stata operata in sede comunale in merito alla conservazione dell'i.f.t. del P. di L. approvati ed all'eventuale trasferimento fuori del SIC dei volumi eccedenti in quanto già ricadenti all'interno dello stesso pSIC.

Pertanto, in questa sede si riconferma in toto la prescrizione regionale.

- Analoga situazione è stata riscontrata per le aree ricomprese nel SIC Lago di Lesina (sacca orientale) - IT9110031 ove non sono stati operati gli stralci alla zonizzazione di P.R.G. conseguenti alle prescrizioni e condizioni rivenienti dal parere espresso, sulla Valutazione di Incidenza Ambientale dal competente Settore Ecologia della Regione Puglia e ciò al fine di individuare in maniera univoca le aree da sottoporre al prescritto PIRT, di cui al PUTT/p. approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000.

Anche per detta fattispecie si riconfermano le prescrizioni di cui alla delibera G.R. n. 556/2005.

- d) Si rileva infine che il Comune di Lesina in ottemperanza della prescrizione regionale di cui al punto 4 della relazione - parere del CUR del 17.12.2004 relativa all'individuazione dei comparti e sub-comparti nell'ambito delle zone di espansione di tipo "C", si è limitato ad individuarli limitatamente alla zona di espansione "C - di completamento in attuazione di P.P." che peraltro non necessitava di detto adempimento atteso che la edificazione in detta zona è regolamentata da apposito strumentazione attuativa; viceversa quanto prescritto dal CUR e fatto proprio dalla G.R. con delibera n. 556/2005 era riferito alla nuova espansione di tipo "C1" ed in proposito nessun adempimento è stato adottato in fase di controdeduzioni comunali. Pertanto nel riconfermare, in questa sede, in toto la specifica prescrizione regionale, si precisa che costituisce comparto di minimo intervento ciascuna maglia omogenea di tipo "C" individuata dal Piano.

B. - NORME TECNICHE DI ATMAZIONE TAV. 42 (punto n. 5.2 del parere del C.U.R. del 17.12.2004)

Nel merito le prescrizioni regionali riguardano i seguenti punti.

- 1) Le Zone Territoriali Omogenee "B2 - di completamento in attuazione dei piani esecutivi", vengono ridenominate "C - di completamento in attuazione dei piani esecutivi".
Per queste zone valgono le norme del Piano Particolareggiato già approvato
- 2) Le Zone Territoriali Omogenee "B3 - di completamento e riqualificazione urbana". "C2 - espansione estensiva", "C1 - espansione intensiva", "C1 - di completamento, Riqualificazione urbana ed espansione" sono tipizzate omogeneamente come Zone di tipo "C1", con Ift = 1,43 mc/mq;
- 3) Art.... "Insediamenti Produttivi Esistenti"
Sono definite zone con insediamenti produttivi esistenti tutti gli insediamenti produttivi esterni all'area urbana e non ricadenti nelle aree con specifica destinazione di P.R.G.; specificatamente tutte quelle aree con insediamenti di tipo artigianale, industriale, commerciale, turistico, terziario, sportivo, e similari caratterizzate da interventi puntuali sul territorio.
Per detti insediamenti, previa certificazione da parte degli Organi e delle Autorità competenti della compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento, è consentito l'ampliamento dell'attività produttiva sino ad un massimo pari al 100% del volume e/o della superficie esistente. Detto intervento è consentito nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
Hm mt. 7,50, salvo particolari impianti tecnologici
Dc mt. 10,00
Dc mt. 10,00
Parcheggi e verde = minimo 30% dell'area, in aggiunta alla superficie obbligatoria pari ad 1 mq. per ogni 10 mc

Dette prescrizioni risultano recepite dal Comune e nel prendere atto, in questa sede, del recepimento

operato si ritiene necessario stralciare dalle norme relative alle zone "C" di cui al surriportato punto 2) l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 4 mc/mq. trattandosi di zone di espansione da assoggettare a strumentazione attuativa di 20 livello e di norma aggiunta in fase di controdeduzione.

In generale le norme di attuazione, in fase di controdeduzioni comunali, sono state redatte solo nella modalità di articolato. Detta circostanza, anche se operata in adeguamento ad una specifica prescrizione regionale, non sostituisce ma integra la tav. n. 42 "norme Tecniche di Attuazione" così come adottato (in forma di "tabella dei tipi edilizi") che quindi necessita anchessa di una rielaborazione - adeguamento sulla base delle specifiche prescrizioni regionali.

C. - NORME PARTICOLARI TAV. 43 (opunto n. 5.3 del parere del C.U.R. del 17.12.2004)

In detto elaborato, in sede di esame regionale del P.R.G., si proponeva la modifica di alcuni articoli come segue:

- 1) Paragrafo 3.7 - ZONE BOScate - art. 4
Ogni insediamento costruttivo dovrà essere localizzato alla distanza prevista dal PUTT dal confine dei boschi e dei rimboschimenti, sia per garantire la salvaguardia paesaggistica, sia per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica in caso di incendi. La fascia di rispetto così costituita dovrà essere mantenuta, sempre nuda da vegetazione e sgombra da materiali di qualsiasi genere.
- 2) Paragrafo 5 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Per lo spostamento degli impianti esistenti, per motivi di sicurezza (esemplificativa mente quelli localizzati all'angolo di strade urbane) e di circolazione, e per l'apertura di nuovi impianti di distribuzione occorre preventivamente redigere il Piano Carburanti, ovvero fare l'adeguamento del Piano esistente alle vigenti disposizioni in materia regionali e nazionali.

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale.

D. - REGOLAMENTO EDILIZIO (punto n. 5.4 del parere del C.U.R. del 17.12.20^o41

Il Regolamento Edilizio andava adeguato alla vigente legislazione nazionale, nel frattempo intervenuta.

Nel merito, si rileva che non è stato predisposto ed adottato, in sede di controdeduzioni comunali, un nuovo Regolamento Edilizio contenente gli adeguamenti richiesti; pertanto nel ribadire in toto la prescrizione regionale di cui alla delibera G.R. n.556/2005, per quanto non disciplinato dal R.E. e/o in contrasto con le disposizioni di legge nel frattempo intervenute, si rinvia alla legislazione vigente.

E. Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine alle tavole predisposte nella fase delle controdeduzioni comunali, adottate dal Comune di LESINA con la delibera di C.C. n. 57 del 30/07/05, per quanto in precedenza puntualizzato sul frontespizio delle stesse si inserisce in calce:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 17/12/05 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 556 del 31/03/05 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di LESINA con la delibera di CC n. 37 del 16/06/97 nei limiti e nei termini delle esaustive determinazioni regionali."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 17/12/04 ed alla Delibera di G.R. n. 556 del 31/03/2005 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini - e con le determinazioni regionali esaustive innanzi riportate ai punti A, B, C, D e E, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di LESINA con la delibera di C.C. n. 37/1997."

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di detto Piano, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE'.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di LESINA adottato con delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 556 del 31/03/05, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, nonché alle determinazioni regionali esaustive riportate nelle premesse del presente provvedimento ai punti A, B, C, D e E e a quanto evidenziato in ordine alla legge n. 183/89;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di LESINA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1935

Apricena (Fg). L.R. 20/98. Turismo Rurale. Variazione Piano di Fabbricazione. Cambio destinazione d'uso fabbricato esistente in struttura turismo rurale con ristrutturazione ed adeguamento funzionale Loc. "Madonna Incoronata". D.C.C. n. 47 del 29/11/04. Ditta Labombarda Raffaele.

L'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'i-

strutturoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale n. 20 del 22.07.1998 recante norme su "Turismo Rurale", considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali.

L'Amministrazione Comunale di Apricena, in attuazione dell'art. 1 comma 5 della citata L.R., su istanza della ditta "Labombarda Raffaele", ha approvato il progetto di recupero di fabbricati esistenti, in agro di Apricena, loc. Madonna Incoronata, individuata sul Fg. 21 p.lle 493-494-498-500-502-509-510-511-512, da destinare a struttura turistica ricettiva-alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99.

Il complesso rurale originario è composto da tre distinti fabbricati così contraddistinti:

Fabbricato A, costituito da piano seminterrato e piano rialzato;

Fabbricati B e C, costituiti da solo piano terra;

Il progetto di recupero e riconversione del complesso edilizio in struttura ricettiva, segnatamente in turistico-rurale, prevede la realizzazione di una struttura ricettiva costituita da portineria, soggiorno, ristorante, ubicati nel fabbricato A, da sette camere da letto con annessi servizi, ubicati nei fabbricati B e C.

Nelle aree di pertinenza è prevista la realizzazione di un parcheggio auto e giardino.

Il complesso edilizio non rientra in alcun A.T.E. del P.U.T.T./P. soggetto a tutela e pertanto non va rilasciato alcun parere paesaggistico ex art. 5.03 della N.T.A. del PUTT/P.

In merito al progetto, sono stati acquisiti i seguenti pareri, favorevolmente espressi, come previsto dalla citata L.R. n. 20/98, da:

- Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Apricena, del 15.11.2004;

- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il P, in data 105.08.2004 n. prot**
- **Regione Puglia, Settore Turismo, in data 11.05.2005, n. prot. 38/2680.**

Tutto ciò premesso, rilevata l'ammissibilità sotto il profilo amministrativo della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio, come innanzi individuata, a struttura turistico-rurale nei termini di cui all'art. 6 L. n. 217/83 e della L.R. n. 11 del 11.02.1999 art. 7, si ritiene ammissibile, sotto il profilo urbanistico, l'intervento progettuale, in quanto proposto nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge e limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio alla loc." Madonna Incoronata".

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio, di cui alla Delibera di C.C. n. 47 del 29.11.04 in variante al P.d.F. vigente nonché, limitatamente al cambio di destinazione d'uso al P.R.G. adottato, nei termini di cui alla citata L.R. n. 20/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lett. d) della l.r. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico degli Enti per cui debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le considerazioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio sito in agro del Comune di Apricena, alla Loc. "Madonna Incoronata", da destinare a struttura ricettiva turistico-rurale nei termini dell'art. 6 - 5° comma della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99, approvato dal Consiglio Comunale di Apricena con Deliberazione n. 47 del 29.11.2004, in variante allo strumento urbanistico vigente (P.d.F.) ed al P.R.G. adottato, ai sensi della L.R. n. 20/98.

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Apricena del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R. della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2008

Squinzano (Le) – L.R. 20/07/2001 n. 20 – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) – Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9° L.R. 20/2001. Controllo di compatibilità.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Con nota n. 22647 del 30/12/2004, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 30/12/2004, ed acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 231 del 13/01/2005, il Comune di Squinzano ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio, adottato con delibere di C.C. n° 13 del 7/4/2003 e n° 25 del 19/5/2004, per il controllo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi del punto 7 art. 11 della L.R. 20/01 - "Norme generali di governo ed uso del territorio".

Con deliberazione n. 692 del 23/05/2005, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, parte integrante dello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Squinzano e ciò ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di Squinzano (LE) per i necessari adeguamenti.

Con nota raccomandata A.R. n. 11356 del 24/6/2005 il Sindaco del Comune di Squinzano, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, ha indetto, a partire dal giorno 13/10/2005, specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

In data 13/10/2005 con propria nota n. 7660 il Presidente della G.R. ha delegato a partecipare alla Conferenza di Servizi l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela Barbanente.

Nella Conferenza dei Servizi tenutasi nei giorni 13/10/2005, 24/10/2005, 7/11/2005 sono stati redatti appositi verbali contenenti la puntualizzazione delle modifiche da apportare al P.U.G., ritenute necessarie da Regione, Provincia di Lecce e Comune di Squinzano al fine di conseguire in sede di copianificazione, il controllo positivo di compatibilità del P.U.G. ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n. 20/01; nello specifico:

In data 13/10/2005, si è tenuta, presso la sede della Regione - Assessorato all'Urbanistica, la riunione convocata dal Sindaco del comune di Squinzano nel corso della quale i rappresentanti della Regione Puglia hanno, sulla scorta della delibera di G.R. n. 692 del 23/5/2005, precisato le modifiche da apportare al P.U.G. ritenute necessarie al fine di conseguire il controllo positivo; nello specifico:

- Necessità di esplicitare più specificatamente le previsioni strutturali e le previsioni programmatiche, come definite dall'art. 9 della L.R. n. 20/2001;
- Riconsiderare il dimensionamento nel settore residenziale del P.U.G. che, alla luce della metodologia seguita (Deliberazione di G.R. n. 6320 del 13/11/1969), risulta eccedente rispetto al fabbisogno determinato;
- Gli elaborati del P.U.G. contenenti il recepimento grafico delle osservazioni accolte dal C.C. di Squinzano necessitano di specifica approvazione da parte del Consiglio Comunale quali elaborati adeguati alle osservazioni accolte.
- Nel corso della riunione del 13/10/2005, giusto verbale n. 11 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

....." Il Sindaco deposita la nota prot. n. 17367 del 13/10/2005, con la quale vengono trasmessi all'Amministrazione Regionale i seguenti atti:

- Delibera di C.C. n. 45 del 12/10/2005, ad oggetto: "Presenza d'atto tavole di adeguamento alle osservazioni accolte e ratifica delibera di G.C. n. 271 del 29/12/2004 - Esame osservazioni su tavole di adeguamento al PUTT/P e conseguenti determinazioni finali", in particolare il Consiglio Comunale di Squinzano ha così deliberato:

....."

- 1) Prendere atto, approvando, ove occorra ratificando, quanto deliberato dalla G.C. con provvedimento n. 271 del 29/12/2004, degli elaborati del P.U.G. - costituiti dal R.E. dalle N.T.A. nonché dalle Tavv. nn. 101B e 11B contenenti il recepimento grafico delle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale quali elaborati correttamente adeguati al disposto consiliare; prendere atto, approvando, altresì la cartografia

costituita dalle tavole A3-b e B3-b riportanti le previsioni del P.U.T.T. sugli elaborati grafici adeguati alle osservazioni accolte con la deliberazione Consiliare n. 25 del 19/05/2004.

2) Dichiarare inammissibili le seguenti osservazioni alla documentazione tecnica afferente al recepimento del PUTT integrativa degli elaborati del PUG pervenute a seguito di relativi deposito e pubblicazioni in uno alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2004, con la predetta deliberazione ha deliberato
..... Omissis

- Tav. A3-b: Ambiti territoriali distinti (A.T.D.) Zonizzazione del territorio comunale;
- Tav. B3-b: Ambiti territoriali distinti (A.T.D.) Zonizzazione del territorio comunale.

I tecnici progettisti depositano i seguenti elaborati:

- Nota esplicativa sui contenuti strutturali e programmatici del PUG del Comune di Squinzano.
- Rideterminazione del dimensionamento del PUG nel Settore abitativo.

La conferenza prende atto che con la documentazione prodotta, l'Amm.ne Com.le di Squinzano ha ottemperato a quanto prescritto, dal punto di vista formale, nella Delib. G.R. n. 692 del 23/05/2005, e ciò con riferimento alla documentazione tecnica afferente al P.U.T.T./P. approvata con deliberazione di C.C. n° 25/2004 di esame delle osservazioni.

Si da atto altresì che le suddette tavole A3-b e B3-b, approvate con l'atto deliberativo n° 45/2005 hanno mero valore ricognitivo in quanto riportano le previsioni del PUTT/P sulla cartografia del PUG adeguata alle osservazioni accolte con delibera C.C. n. 25/2004.

Con riferimento alle suddette relazioni depositate dai progettisti e di cui sopra, Il Sindaco e l'Assessore Regionale all'Urbanistica hanno dibattuto sui contenuti, concordando un approfondimento da operare nell'aggiornamento della conferenza di servizi a seguito dell'istruttoria degli atti prodotti da

parte degli Uffici regionali riservandosi in tale sede le valutazioni di competenza.

Il Sindaco manifesta la volontà di accelerare i lavori della Conferenza di Servizi propedeutici all'approvazione del P.U.G da parte del Consiglio Comunale di Squinzano, ritenendo detto strumento indispensabile per lo sviluppo socio-economico della comunità di Squinzano.

L'Assessore Regionale apprezza tale manifestazione di volontà del Sindaco, impegnandosi a completare le procedure di competenza regionale nei termini previsti dalla L.R. n° 20/01....."

- Nel corso della riunione del 24/10/2005, giusto verbale n. 2 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni, di seguito riportate testualmente:

....." L'Assessore dichiara aperti i lavori della Conferenza.

L'Assessore comunica e consegna copia della nota pervenuta in data odierna per gli eventuali approfondimenti.

Il Sindaco fa presente che detta fase era stata già chiusa con il precedente verbale.

La conferenza passa ad esaminare il problema del sovradimensionamento.

Il Sindaco pur rilevando che dai conteggi prospettati dai progettisti nell'atto depositato nella precedente seduta si rileva il non sovradimensionamento in via assoluta, vista la prospettazione regionale del contenimento dell'insediabilità, propone che si proceda ad una proporzionale riduzione degli indici volumetrici previsti nelle zone residenziali.

L'Ufficio Regionale rileva che alcune zone del territorio classificate B in realtà non hanno le caratteristiche previste dal D.M. 1444 del 1968 per tale zonizzazione e ciò esaminata la tavola 5.1 "Stato giuridico del territorio P. di F".

La conferenza dopo ampio dibattito relativamente ai sovradimensionamento stimato in circa

vani 1400 invita il Comune a formulare una proposta, a seguito di approfondimenti e verifiche, che miri ad equilibrare il fabbisogno effettivo al dimensionamento sia attraverso il rispetto del D.M. per le zone che non rispecchiano le caratteristiche per essere definite B, ed in particolare le zone che nel P. di F. avevano tipizzazione C1 - di espansione edilizia, sia attraverso l'eventuale riduzione proporzionale degli indici massimi già previsti per le zone B.

Per quanto attiene alla puntuale esplicitazione della parte strutturale e della parte programmatica del P.U.G., si precisa che le parti strutturali del P.U.G. sono quelle di seguito indicate:

- Zona A1, A2, A3, riscontrabile sulle Tav. n. 10.1.A1 - Tav. 10.1 B - Tav. 7.2 - Tav. 7.3 - Tav. 7.4 - Tav. 7.5 e Tav. 12;
- Diretrici delle zone C riscontrabili nell'espansione territoriale individuate a Nord-Ovest del Centro - Tav. 10.1A1;
- Dimensionamento Complessivo del piano;
- Sistema di mobilità riscontrabile nella Tav. 5;
- Suddivisione del territorio in urbanizzato e non urbanizzato, con indicazione dei territori costruiti, sono riscontrabili nelle zone A, B, C1, D1, D2, ad esclusione delle Zone (C2-C3-D4);
- Sistema della tutela riscontrabile nelle (Tav. A3, 8 - ATD), (Tav. B.3.b - A.T.E.), mentre per quanto attiene la tutela dei manufatti architettonici A3, individuate nella Tav. n. 3, si rende necessario integrare l'art.44 delle N.T.A., con il seguente ultimo comma: per aree di "Pertinenza" si intende oltre a quella indicata nella planimetria catastale e di sedime del fabbricato, anche eventuali aree limitrofe interessate da manufatti di pregio correlati alla struttura edilizia principale. In assenza, comunque, di specifica perimetrazione in funzione della natura e significatività del rapporto tra il bene e il suo intorno, deve prevedere una fascia della lunghezza costante di mt. 100 dal perimetro degli edifici individuati in cartografia.

Per ciò che concerne il rapporto tra lo strumento di pianificazione comunale ed il PUTT/P, appare necessaria la definizione di Ambiti Estesi coerenti con i caratteri paesistico-ambientali reali del territorio comunale.

Gli ambiti estesi devono derivare, in particolare, dalla sovrapposizione dei vari ambiti distinti così

come individuati nelle tavole di analisi dei sistemi geomorfo-idrogeologico, botanico-vegetazione e della stratificazione storica nell'agro.

Le tavole di zonizzazione del territorio comunale e le Norme Tecniche di attuazione devono prevedere specifiche misure di tutela per gli ambiti territoriali distinti ed estesi così come sopra individuati.

Pertanto, si rende necessario la predisposizione di ulteriori elaborati grafici da presentare in sede di conferenza di servizi.

La conferenza esamina l'aspetto normativo relativo alla perequazione urbanistica secondo le previsioni riportate nelle NTA ritenendolo compatibile con la disciplina regionale....."

Nel corso della riunione del 7/11/2005, giusto verbale n. 3 in atti, i partecipanti alla seduta hanno adottato le determinazioni conclusive, di seguito riportate testualmente:

....." L'Assessore dichiara aperti i lavori della Conferenza.

L'Assessore dà notizia di n. 2 note pervenute da parte di alcuni cittadini contenenti "osservazioni" al Piano (Cantoro Francesco e Pellegrino Liliana; Taurino Vincenzo)

il Sindaco dà atto che dette note sono pervenute anche al protocollo comunale.

La Conferenza, preliminarmente, dà atto della irrivalenza delle osservazioni pervenute e dell'impossibilità giuridica per la conferenza stessa di intervenire su singole osservazioni al di fuori della norma procedimentale di cui alla l.r. 20/01.

Il Comune di Squinzano in ordine all'esposto prevenuto nella precedente seduta richiama quanto appena dedotto dalla conferenza e fa presente che questa sede, a parte la chiusura del precedente verbale dove era stata valutata l'ottemperanza alle prescrizioni procedurali della Giunta Regionale, non è la sede per la verifica di situazioni procedurali ma esclusivamente della attività di copianificazione prevista dalla legge, mentre il procedimento si sviluppa esclusivamente sotto la responsabilità comunale

Viene data lettura del verbale della seduta precedente ed i progettisti del piano illustrano le soluzioni ai quesiti posti in detto verbale.

Viene prodotta e depositata, dal Comune di Squinzano, la tavola B3-b recante la rideterminazione degli ambiti territoriali estesi sulla zonizzazione del territorio comunale.

Dopo l'approfondimento sui contenuti della predetta tavola, che siglata dagli Assessori Regionale e Provinciale e dal Sindaco diviene parte integrante del presente verbale, la stessa viene approvata dalla Conferenza che invita, però, i progettisti a redigere una ulteriore tavola recante esclusivamente gli ATE e gli ATD (cart. 1:5000) come deducibili da quella oggi approvata

La Conferenza fa presente che per ciò che concerne gli ATD valgono le NTA del PIANO mentre per ciò che non è previsto dal PUG valgono, ovviamente le NTA del PUTT/P sia con riferimento all'area di pertinenza sia con riferimento alla area annessa

Per ciò che concerne il dimensionamento del Piano il Comune produce:

- prospetto contenente la "determinazione del dimensionamento del settore residenziale" operata con decremento del numero dei vani nelle zone B10, attraverso l'abbassamento dell'indice fondiario a 4mc/mq, e attraverso una riduzione delle zone omogenee di tipo 8 con attribuzione di zonizzazione omogenea di tipo C, nonché considerando il fabbisogno connesso al dentro stagionale e/o definitivo di una metà ca. degli emigranti, valutati in 1400 unità come da censimento comunale al 2001
- tavola che sottoscritta dagli Assessori e dal Sindaco viene allegata ai presente verbale contenente la proposta di rizonizzazione a seguito della verifica commessa dalla Conferenza nella precedente Seduta. In particolare, tale tavola interessa le aree, ad ovest dell'abitato, già tipizzate C nel precedente strumento, che nel nuovo PIANO, nel rispetto del DM 1444/68, devono mantenere tale zonizzazione (zone in giallo). La tavola evidenzia altresì le aree (zone in fucsia) che possono mantenere la classificazione B e più specificatamente come zone omogenee di tipo B13 "residenziali di riqualificazione urbana con prevalente edificazione sparsa" e ciò in riferimento allo stato dei luoghi.

Il Comune ritiene altresì che per tutte le zone B per le quali sia previsto un maggior indice di fabbri-

capiltà fondiaria per gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento tale maggior indice vada soppresso con applicazione dell'indice di fabbricabilità previsto dalla singole zone omogenee di tipo B per le nuove costruzioni

La Conferenza dopo ampia discussione prende atto di quanto prospettato dal Comune e lo fa proprio quali modifiche introdotte nel PUG ai fini del controllo positivo di compatibilità previsto dalla L.R. 20/01 che in questa sede viene dichiarata nei termini sopra esposti.

A questo punto la Conferenza ritiene conclusi i lavori nei termini previsti dalla L.R. 20/01 dando mandato ai Sindaco di rimettere gli atti ed i relativi elaborati, conformati per quanto occorrente alle indicazioni, prescrizioni e approvazioni della Conferenza, alla G.R. per gli ulteriori adempimenti previsti ai fini dell'approvazione definitiva del PUG da parte del Consiglio Comunale ed in particolare a solo titolo indicativo e non tassativo:

- tav. n. 10-1a.1 - zonizzazione del territorio comunale - planimetria adeguata osservazioni
- tav. n. 10-1b zonizzazione del territorio comunale- planimetria adeguata osservazioni
- tav. n. 11.b zonizzazione con individuazione dei comparti"

Ciò stante e nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2001 (art. 11 comma 11), l'Amministrazione comunale di Squinzano con nota prot. n. 19978 in data 21/11/05 (prot. reg. del 24/11/05) ha trasmesso la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche richieste di concerto da Regione, Provincia di Lecce e Comune ai fini del conseguimento del controllo positivo ex art. 9 L.R. n. 20/01, determinazione assunta nella Conferenza di Servizi (conclusiva) del 7/11/2005.

Sono stati, altresì, trasmessi gli elaborati del P.U.G. emendati in coerenza con modifiche assunte dalla Conferenza di Servizi (tenutasi nei termini e nei tempi sopra richiamati), tali atti sono qui di seguito riportati:

- Tav. 10-1a - Zonizzazione del territorio comunale-planimetria adeguata alle osservazioni;
- Tav. 10-1b -Zonizzazione del territorio comunale-planimetria adeguata alle osservazioni;

- Tav. 11.b - Zonizzazione con individuazione del comparti;
- Norme tecniche di attuazione.

Pertanto, per quanto attiene ai rilievi contenuti nella delibera di G.R. n. 692 del 23/05/2005, si ritiene che gli stessi siano da reputarsi superati avendo l'Amministrazione Comunale di Squinzano, al fine di conseguire il controllo positivo, provveduto ai necessari adeguamenti ed integrazioni del P.U.G. come rivenienti dalla Conferenza di Servizi le cui conclusioni sono da intendersi quale "determinazione di adeguamento del P.U.G." alle modifiche richieste dalla Regione Puglia in sede di controllo di compatibilità.

Tanto premesso alla luce di quanto in precedenza evidenziato si propone alla Giunta Regionale di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Squinzano assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del comma 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, in data 7/11/2005 giusto verbale conclusivo n. 3 (parte integrante del presente provvedimento unitamente agli elaborati come modificati secondo le risultanze rivenienti dalla predetta Conferenza di Servizi e che sono pertanto da intendersi definitivi e sostitutivi di quelli precedentemente prodotti al riguardo) nonché di attestare la compatibilità del P.U.G. con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del PUG di Squinzano assunta a seguito della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001 e le conseguenti modifiche apportate dal Comune e di attestare la compatibilità del P.U.G. di Squinzano con il PUTT/P e con la disciplina urbanistica regionale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2009

Piano Regolatore S.I.S.R.I. (A.S.I.) di Lecce. Variante al P.P. dell'agglomerato Galatina/Soletto. Delib. del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 12/9/00, di Assemblea Generale n. 7 del 28/11/00 e del Commissario Straordinario n. 122 del 25/10/05. Parere favorevole.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“”Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona di Lecce veniva istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 12/07/1971, ai sensi dell'art. 21 della legge 29/07/1957 n. 634.

Il Piano Regolatore Territoriale, comprendente gli agglomerati di Lecce-Surbo, Galatina-Soletto, Maglie-Melpignano, Nardò-Galatone, Tricase-Specchia-Miggiano e Gallipoli, veniva approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 905 del 3/05/1976 e, in seguito, con Delibere di Giunta Regionale n. 2289 del 18/03/85 e n. 160 del 13/01/1986, veniva approvata la Variante al Piano Particolareggiato dell'agglomerato Galatina-Soietto.

Successivamente il Consorzio con delibera dell'Assemblea Generale n. 5 del 29.12.1995, formalizzava la modifica degli artt. 8, 20 e 21 del Regolamento di Fabbricazione - Norme di Attuazione, nella parte in cui si prevede l'insediamento di attività di tipo commerciale e/o distributivo. Di quanto sopra si dava avviso sul BURP n. 123 del 12.10.2000 e sulla gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2000.

Infine, in data 08/11/2000 prot. reg. n. 11692 del 20/11/2000. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona di Lecce trasmetteva alla Regione per l'approvazione di rito la proposta di Variante al Piano Particolareggiato dell'agglomerato di Galatina-Soletto, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 12/09/2000 e con delibera dell'Assemblea Generale n. 7 del 28/11/2000 del Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce.

La Variante in parola si compone del seguenti elaborati progettuali:

- Tav. 1 - Relazione Tecnica;
- Tav. 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 3 - Zonizzazione e Viabilità vigente,
- Tav. 4 - Inquadramento generale Regionale;
- Tav. 5 - Assetto Territoriale;
- Tav. 6 - Inquadramento Generale;
- Tav. 7 - Zonizzazione e viabilità;
- Tav. 8 - impianti idrici;
- Tav. 9 - impianti fognari;
- Tav. 10 - impianti elettrici.

La Variante concerne i seguenti aspetti:

- modifiche alla zonizzazione: di alcune aree con ridimensionamento dei lotti, stante la forte richiesta di lotti di piccole dimensioni e revisione del sistema viario;
- modifiche alle N.T.A. degli artt. 8, 20, 21 del Regolamento di Fabbricazione - Norme di Attuazione nella parte in cui prevedono l'insediamento di attività tipo commerciale e/o distributive (richiamandosi alla predetta delibera n. 5 del 29/12/1995).

In ordine ai rapporti tra il Piano Regolatore Territoriale vigente e la proposta di Variante in questione, si rappresenta quanto segue:

- i confini dell'agglomerato industriale di Galatina-Soletto rimangono invariati, così come la superficie complessiva che misura 340 Ha.
- a seguito delle modifiche apportate alla zonizzazione si desumono i seguenti dati dimensionali:

Piano Regolatore Territoriale vigente		proposta di Variante	
• Lotti occupati, impegnati o disponibili	Ha 269	• Lotti occupati, impegnati o disponibili	Ha 271
• Aree a verde attrezzato, per Servizi Consortili e per Servizi Tecnici	Ha 38	• Aree a verde attrezzato e Servizi Consortili e per Servizi Tecnici	Ha 35
• Aree per strade parcheggi e fasce di rispetto	Ha 33	• Aree per strade parcheggi e fasce di rispetto	Ha 34
Totale	Ha 340	Totale	Ha 340

- ai fini del rispetto della legislazione vigente ai sensi del D.M. 1444/1968 le aree di cui all'art. 5 sono pari a 35 Ha, pari al 10,29 % dell'intera area dell'agglomerato;
- a seguito della sdemanializzazione, avvenuta con Decreto del Ministero della Difesa n. 3188/R del 28.04.1988, del lotto di terreno occupato dall'aeronautica militare e conseguente eliminazione del vincolo, si è proceduto alla zonizzazione dell'intera maglia. Di conseguenza si è reso necessario rilocalizzare le aree a verde ed a servizi tecnici;
- per il fallimento della ditta "Ceramiche Salentine", localizzata sul lotto n. 31 del Piano approvato con deliberazione della G.R. n. 2289 del 18.03.1985 e n. 160 del 13.01.1986, si è dovuto procedere, ad una nuova lottizzazione dell'intera zona su autorizzazione del Giudice fallimentare;
- i lotti 19, 20 e 21 del Piano vigente sono divenuti oggi lotto unico in quanto acquistati da singola azienda, ciò ha portato, nella elaborazione della zonizzazione di variante qui in esame, l'eliminazione della viabilità di previsione non più necessaria e la ridefinizione con ampliamento dell'area a verde;
- è stato inoltre riportato il nuovo tracciato della tangenziale Est, così come progettato ed appaltato dall'Amministrazione Provinciale di Lecce. Tale tracciato lambisce appena l'estremità nord dell'agglomerato industriale in parola e non comporta variazioni di rilievo agli Standard Urbanistici del Piano, in quanto interessa, con modifiche di lieve entità, solo due lotti della zonizzazione.

I predetti atti di adozione risultano trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 11, 11 bis ed 11 ter del D.L. 20/05/1993 n. 149 convertito in legge il 19/07/1993 n. 237 come richiamato dall'art. 11 - lo comma della legge 341/95.

Dette nuove disposizioni, stante la l.s. 08/08/1995 n. 341, al fine di accelerare l'attuazione dei piani degli agglomerati industriali, avevano innovato la vigente normativa Statale e Regionale con il quadro normativo di riferimento per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati riconduci-

bile all'art. 11 della l.s. n. 341/45 ed all'art. 2 della l.s. n. 237/93.

Con la L.R. n. 2 del 31/01/2003, all'art. 3 sono state emanate nuove procedure per la formazione dei piani A.S.I.

Successivamente con la L.R. n. 19 del 25.08.2003 all'art. 11, comma 3, è stata sostanzialmente introdotta una norma transitoria per i procedimenti già avviati ai sensi della legislazione precedente, innanzi già richiamata.

Di conseguenza, constatato che la Variante A.S.I. in questione è stata adottata in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 2/2003, allo stato è possibile procedere alla definizione della stessa Variante secondo le procedure di legge previgenti e sopra specificate.

Ciò stante ed in relazione alle previgenti disposizioni di legge innanzi richiamate, si è provveduto, in base a quanto previsto dall'art. 11 bis, alla pubblicazione della proposta di variante invitando, con nota n. 11845/C del 23 novembre 2000 e successivamente con nota n. 9169/C del 03 ottobre 2001 (quest'ultima nel presupposto di non avvenuta pubblicazione sul BUR della prima richiesta prot. 11845/C/2000) i Comuni di Galatina e Soleto alla pubblicazione della variante in questione.

in esito alla suddetta pubblicazione degli atti della variante dell'agglomerato Galatina - Soleto risultano prodotte alcune osservazioni da parte di varie Ditte ed in particolare:

-) avv. GALUCCIO Di MEZZO, per nome e per conto della società Pietro DE PASCALE, tendenti al mantenimento della strada San Giuseppe Paradisi così come prevista dal previgente Piano A.S.I., in quanto, a detta degli stessi ricorrenti, viene eliminata la possibilità di accesso di un lotto ed in particolare eviterebbe ai mezzi pesanti delle imprese esistenti di raggiungere i paesi limitrofi senza attraversare il centro di Galatina e/o evitare di immettersi sulla strada statale 476;
-) avv. Pietro QUINTO per nome e per conto della società Minermix di senso contrario sulla soppressione di detta arteria viaria San Giuseppe

Paradiso, così come prevista dalla variante al Piano S.I.S.R.I. in questione, motivato dalla avvenuta sdemanializzazione della citata strada San Giuseppe richiesta in proprietà dalla società Minermix, indispensabile per accorpere l'attività produttiva esistente, oggi divisa in due da detto tratto stradale e causa di incidenti per gli operai che trasportano merci da una parte all'altra dello stabilimento; si asserisce inoltre che data la limitata larghezza di mt. 3,50 della citata stradina non consente, siccome priva di requisiti minimi di circolazione, un'agevole circolazione, nei due sensi di marcia, di mezzi pesanti e né la soppressione del sempre citato tratto stradale comprometterebbe l'accessibilità di nessun lotto, in quanto il proponente l'opposizione fa parte di un più vasto insediamento già servito da accessi esistenti sulla SS476.

Al fine di verificare la reale situazione dello stato dei luoghi e la fondatezza di quanto rappresentato dai proponenti le osservazioni si è esperito apposito sopralluogo, in data 12/07/2002, da parte dell'Assessorato con la partecipazione del responsabile dell'ufficio progettazioni del S.I.S.R.I., ing. Leonardo Di MITRI, alla quale non ha partecipato il Comune di Galatina, se pur invitato formalmente alla visita di sopralluogo.

A seguito del sopralluogo effettuato si è riscontrata la reale situazione esistente e si è chiesto al responsabile dell'ufficio progettazione del S.I.S.R.I., ing. Di MITRI, di relazionare esattamente sul nuovo disegno urbanistico proposto con la variante, con particolare riferimento a quanto evidenziato dai ricorrenti.

A seguito di quanto richiesto in sede di sopralluogo, l'ing. Di MITRI con nota prot. n. 2285 del 17/7/2002, inviata all'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed al Comune di Galatina, ha evidenziato in merito alla vicenda di che trattasi testualmente quanto segue:

“Il nuovo disegno urbanistico dell'agglomerato industriale di Galatina-Soletto, presentato dal Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce alla Regione Puglia per la relativa approvazione, tiene conto della realizzazione della tangenziale Est di Galatina che porterà,

ad opera ultimata, una significativa riduzione del traffico sulla SS 476, strada che sarà riqualificata fungendo anche da viabilità principale di Piano.

Tale proposta di variante prevede inoltre la compensazione delle aree a servizi a seguito della sdemanializzazione dell'area militare e della successiva rilottizzazione delle stesse.

Tale intervento interessa anche i terreni ubicati al lotto nord della Masseria San Giuseppe, con la conseguente risistemazione dell'intero comparto e la ridisegnazione dei lotti 431 e 432 e la previsione di un nuovo lotto, il 433. La particella n. 77 del foglio 73 del Comune di Galatina, di proprietà "Mauro", già destinata quale area a parcheggi, viene ora inglobata nel lotto n. 431.

Detto nuovo Piano Urbanistico ad oggi non ha avuto, da parte del Comune di Galatina alcune osservazioni e/o diverse valutazioni.

Pertanto la presente viene inviata anche al Comune di Galatina per eventuali profili di competenza, soprattutto per quanto attiene la sdemanializzazione del tratto Vicinale tra la proprietà "Minermix".”

In merito a quanto richiesto dal S.I.S.R.I. con la suddetta nota 2285/02, il Comune di Galatina con nota n. 32918 del 23/9/2002, a firma dell'ing. Guglielmo StA.ST del Settore Urbanistica ed Assessorato del Territorio, in merito alla sdemanializzazione del tratto stradale di uso pubblico ha fatto presente testualmente quanto segue:

“Si comunica per opportuna conoscenza, che la commissione Tecnica Ristretta in data 13/6/2001 ha espresso il parere di seguito riportato in relazione alla richiesta in oggetto:

Vista la richiesta prot. n. 5622/01 di sdemanializzazione di strada di uso pubblico corrente al confine con la p.la 62 del foglio 63 di Galatina;

Viste le osservazioni riguardanti la suddetta richiesta, proposte dalla Società Pietro DE PASCALIS s.a.s,

Considerato che la strada in questione è stata soppressa dalla nuova previsione strumentale del Piano S.I.S.R.I., sovraordinato alla pianificazione Comunale e rivolto alla prevalente tutela dell'interesse pubblico, la Commissione Tecnica ritiene che la richiesta della MINERMIX srl. possa essere accolta significando che la sdemanializzazione dell'uso pubblico della strada, così come sopra evidenziata, avverrà dietro pagamento del controvalore di mercato stabilito dall'organo Consiliare.

Si precisa infine che la soppressione del tratto viario in argomento "non compromette l'adduzione alla rete stradale" ed i lotti di intervento "quali previsti dal citato strumento consortile".

In relazione a quanto evidenziato e prospettato dal S.I.S.R.I. e dal Comune di Galatina, in ordine alla soppressione del tratto stradale San Giuseppe Paradiso e alla non compromissione di accesso ad alcuni lotti e stante la proposta progettuale di variante che tiene conto della sistemazione viaria più consona ed adeguata all'alleggerimento del traffico veicolare, l'Assessorato in sede di schema di deliberazione da sottoporre all'esame della G.R. ritenne di non poter accogliere le osservazioni prodotte dalle imprese che richiedevano il mantenimento delle previsioni del vecchio Piano dell'A.S.I. di Lecce Agglomerato Galatina-Soletto e confermava, pertanto, le previsioni della Variante in questione.

La Giunta Regionale nella seduta del 04/11/2003, in sede di esame della variante di cui trattasi, sulla base di schema di provvedimento predisposto da questo Assessorato, ritenne di dover richiedere ulteriori approfondimenti al fine di esprimere il parere di competenza regionale, in riferimento alla istanza datata 16/10/2001, sottoscritta da cittadini ed operatori circa la soppressione parziale della strada comunale San Giuseppe Paradisi. Al proposito il Comune di Galatina ha proposto al S.I.S.R.I., con deliberazione di C.C. n. 19 del 05/04/2004, una modifica alla Variante inerente detta viabilità. Detta modifica è stata rigettata dal S.I.S.R.I., con deliberazione di Commissario Straordinario n. 122 del 25/10/2005, con conferma della Variante come adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 12/09/2000 e con delibera dell'Assemblea Generale n. 7 del 28/11/2000 del Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce.

Tutto ciò premesso, questo Assessorato ritiene di poter esprimere parere favorevole, in linea generale, alla variante in questione proposta dal Consorzio S.I.S.R.I. di Lecce ai sensi delle leggi Statali n. 237/93 e 341/1995 e ciò in relazione alle finalità della Variante in questione tese:

- alla razionalizzazione ed adeguamento del sistema viario alle nuove realtà territoriali infrastrutturali contermini alle stesse aree;
- al riequilibrio in termini qualitativi, quantitativi (rispettosi del D.M. 1444/68) ed economico finanziari delle aree già previste per verde attrezzato e servizi nella previgente configurazione dell'agglomerato A.S.I. ed alla conseguente trasformazione in aree di tipo produttivo, nei termini esposti nella variante, fermo restando le aree complessivamente già impegnate dal perimetro A.S.I. vigente (Ha 340);
- alle modifiche del Regolamento di Fabbricazione - Norme di Attuazione, comportanti l'insediamento di nuove realtà produttive quali impianti ed attrezzature commerciali e/o distributive nell'ambito dell'agglomerato in questione in linea con la tendenza del nuclei A.S.L.

In particolare, per quanto attiene alla previsione di destinazione d'uso per insediamenti commerciali e/o distributivi, si ritiene di dover precisare che detti insediamenti possano consentirsi sino al massimo del 10% della superficie totale dei lotti edificabili previsti dal P.P. in parola; il tutto fermo restando il rispetto del D.M. n. 1444/68 per il reperimento degli standard pubblici, le disposizioni del D.Lgs 114/98 e norme attuative regionali, ed in coerenza con gli indirizzi già seguiti dalla Regione in sede di esame degli altri nuclei del Piano A.S.I. di Lecce.

In ordine alle osservazioni prodotte attinenti questioni di viabilità, come innanzi riportato, si rinvia a quanto prospettato dal S.I.S.R.I. con la delibera commissariale n. 122 del 25/10/2005, riconfermandosi in questa sede le previsioni di viabilità come adottata dal S.I.S.R.I. con delibere nn. 180/2000 e 7/2000.

In ordine ai rapporti tra le previsioni dell'agglomerato attrezzato di Galatina-Soletto e le disposizioni della L.R. n. 56/80 - art. 51, le varianti proposte non confliggono con le predette disposizioni di legge regionale, trattandosi di modifiche operate all'interno dell'originario perimetro del Piano

Regolatore Territoriale A.S.I. di Lecce - Agglomerato Galatina-Soletto.

Per quanto attiene i rapporti della presente variante con il PUTT/P, approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, si fa presente che l'art. 1.03 punto 5 comma 6 delle N.T.A./PUTT/P prevede che le norme del Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati da Piani di Sviluppo Industriale.

Dagli atti in possesso presso l'Assessorato si è rilevato che le aree interessate non rientrano in zone di "protezione speciale" o "sito di importanza comunitaria" individuate con D.M. 03/04/00 (G.U. n. 95 del 22/04/2000).

In ordine infine alle disposizioni in materia di beni assoggettati ad "uso civico", si precisa che le aree interessate dalla presente variante non risultano interessate (per quanto è possibile riscontrare dagli atti del PUTT/P approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000) da suoli sottoposti a vincolo "uso civico".

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. dell'art. 2 comma 11 ter del D.L. 20/05/1993 n. 149 convertito in legge 10/07/1990 n. 237 come richiamato dall'art. 11 - 1° comma - della legge 341/95, alla Variante al Piano Particolareggiato dell'agglomerato industriale Galatina - Soletto proposta dal Consiglio di Amministrazione del S.I.S.R.I. (ex A.S.I.) di Lecce con delibera n. 180 del 12/09/2000, dall'Assemblea Generale dello stesso S.I.S.R.I. con delibera n. 7 del 28/11/2000 e dal Commissario straordinario con delibera n. 122 del 25/10/2005, per le considerazioni e condizioni sopra riportate; fermo restando che la presente approvazione non costituisce legittimazione per eventuali provvedimenti e/o atti posti in essere dal Consorzio in contrasto con la previgente strumentazione e/o disposizioni legislative."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- Di ESPRIMERE parere favorevole, per le motivazioni e con le condizioni riportate in relazione, ai sensi dell'art. 2 comma 11 ter del D.L. 20/05/1993 n. 149 convertito in legge 10/07/1990 n.237 come richiamato dall'art. 11 ~ lo comma - della legge 341/95, alla Variante al Piano Particolareggiato dell'agglomerato di Galatina-Soletto proposta dal Consiglio di Amministrazione del S.I.S.R.I. (ex A.S.I.) di Lecce con delibera n. 180 del 12/09/2000, dall'Assemblea Generale dello stesso S.I.S.R.I. con delibera n. 7 del 28/11/2000 e dal Commissario straordinario con delibera n. 122 del 25/10/2005; fermo restando che la presente approvazione non costituisce legittimazione per eventuali provvedimenti e/o atti posti in

essere dal Consorzio in contrasto con la previgente strumentazione e/o disposizioni legislative;

- Di ESPRIMERSI, in ordine alle osservazioni presentate, nei termini riportati in narrativa;
- Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistica la comunicazione del presente provvedimento, al Consorzio S.I.S.R.I. (ex A.S.I.) di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2010

Tricase (Le) – Piano Urbanistico Esecutivo. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Pisano' Errico.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'U.O.P. di Lecce e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di

notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TRICASE (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: PISANO' - ERRICO

INTERVENTO: Piano Urbanistico Esecutivo, zona C/3, comparto L. 37 adottato con deliberazioni di C.C. n. 31 del 06.04.04

Con nota acquisita al prot. N° 8485 del Settore Urbanistico Regionale in data 07.11.05 il Comune cri Tricase (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ai Piano di Lottizzazione convenzionata del vigente P. di F., presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1.1 - ESTRATTO Di MAPPA;
- TAV. 1.2 - SITUAZIONE CATASTALE;
- TAV. 2 - AEREOFOTOGRAMMETRIA;
- TAV. 3 - STRALCIO 30 P. P.A.;
- TAV. 4 - STRALCIO P. di F.;
- TAV. 5 - RILIEVO CELERIMETRICO;
- TAV. 6 - PIANO QUOTATO;
- TAV. 7 - ZONIZZAZIONE;
- Tav. 8 - DIMENSIONE DEI LOTTI;
- TAV. 9 - DISTANZE;
- TAV. 10 - PLANIMETRIA D'INSIEME;
- TAV. 11 - TIPOLOGIE EDILIZIE;
- TAV. 12 - VIABILITA';
- TAV. 13 - RETE IDRICA;
- TAV. 14 - RETE FOGNANTE;
- TAV. 15 - SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE;
- TAV. 16.1 - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
- TAV. 16.2 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
- TAV. 17 - IMPIANTO TELEFONICO;
- TAV. 18 - STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE;
- TAV. 19 - ELENCO DITTE;
- TAV. 20 - RIPARTIZIONE UTILI ED ONERI;
- TAV. 21 - RIPARTIZIONE LOTTI;
- TAV. 22 - N.T.A.;
- TAV. 23 - RELAZIONE TECNICA;
- TAV. 24 - SCHEMA DI CONVENZIONE;
- TAV. 25 - PUTT/P, RELAZIONE TECNICA;
- TAV. 26 - TAVOLE AMBITI DISTINTI;
- TAV. 27 - RILIEVO FOTOGRAFICO.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione, ricade su aree individuate in catasto al FG. n. 15 ptc. n° 299, 154 (per mq. 832,00), 156 (per mq. 3151,00) del comune di TRICASE (LE) dell'estensione complessiva di mq 9.191,00 e sono tipizzate dal P. di F. vigente come zona C3 di "Espansione".

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superf. Comparto.	mq 9.191
- Superf. Fondiaria	mq 4.816
- Superf. per strade	mq 1.981
- Superf. per standard	mq 2.484
- Rapporto di copertura	40%
- Volume di progetto	mc. 13.786
- Abitanti insediabili	n. 139
- I.F.T.	mc/mq 1,5
- I.F.F.	mc/mq. 2,863
- Lotto minimo	mq. 500

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di TRICASE (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo

“C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A., del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica e protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04 va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione presentata ed in particolare dalla documentazione fotografica pervenuta si evince che le aree interessate sono coltivate a seminativo, presentano un andamento plani-altimetrico pressochè pianeggiante con presenza di muretti a secco.

Inoltre dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d’intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata sulla periferia nord dell'abitato di Tricase, lungo la strada comunale "Tutino - Depressa".

L'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di

tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere, atteso, anche, che le NTA del PUTT/P non prevedono particolari prescrizioni per le piane alluvionale e le depressioni o conche alluvionali.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche, opera una trasformazione dell'assetto attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore

inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano messe a dimora essenze arboree e/o arbustive della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi
- Siano limitati al minimo indispensabile gli scavi necessari per la realizzazione di cantine e seminterrati nonché i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) necessari per l'attuazione del P.d.L. al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento; i materiali di risulta siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla Ditta Pisanò - Errico, relativamente al piano di lottizzazione ricadente nel territorio del Comune di Tricase (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2011

Comune di Andria (Ba) – Progetto di lottizzazione zona D/6 – D/8 di P.R.G. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta Figliolia Giovanna, De Corato Riccardo.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio prof. arch. Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal

Comune di ANDRIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Progetto di lottizzazione zona D/6 - D/8 di P.R.G.

Soggetto proponente: Figliolia Giovanna e De Corato Riccardo

Con nota n° 1085 del 13/1/2004, acquisita ai prot. N° 659 del 22/1/2004 del Settore Urbanistico Regionale. Il Comune di ANDRIA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione della zona D/6 e D/8 di P.R.G. del comune di Andria presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Estratto dello strumento urbanistico generale;
- TAV. 2 Estratto catastale, visure catastali, titoli di proprietà;
- TAV. 3 Piano quotato, profili altimetrici, indicazioni delle piantumazioni esistenti;

- TAV. 4 Planimetria con indicazione dei fabbricati ed urbanizzazioni esistenti;
- TAV. 5 agg Planimetria di progetto con tabella dimostrativa del rispetto degli standards
- TAV. 6 Planimetria ed altimetria di progetto con destinazioni d'uso profili longitudinali
- TAV. 6/a Pianimetria con progetto schematico della rete di distribuzione dell'energia elettrica
- TAV. 6/b Planimetria con progetto schematico della rete di fogna bianca
- TAV. 7 Planimetria dello strumento esecutivo ridotte alla scala del P.R.G.
- TAV. 8/a Studi compositivi e tipologici - tipologia A.;
- TAV. 8/b Studi compositivi e tipologici - tipologia B
- TAV. 3/c piante, prospetti e sezione di fabbricato esistente di cui si prevede la conservazione;
- TAV. 9 Planimetria di progetto con arredo urbano;
- TAV. 10 Relazione tecnico illustrativa struttura territoriale, rilievo edifici esistenti, sistema dei vincoli
- TAV. 11 Relazione finanziaria;
- TAV. 12 Schema di convenzione;
- TAV. 13 Valutazione di impatto ambientale
- TAV. 14 Relazione di compatibilità al P.U.T.T./P.
- TAV. 15 Relazione geologica.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 119 pct. n° 3, 6, 7, 8, 40, 43, 157, 220, 39, 55.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- st	mq. 248840
- If.t	mc/mq 0,15
- Volumetria di progetto	mc 37322
- Rapporto di copertura	% 4,17
- Aree a Standards	mq 24955
- Superficie fondiaria	mq 72387
- Indice di piantumazione	n°/ha 50
- Altezza massima tipologia A	mt 4,30
- Altezza massima tipologia B	mt 4,30
- Altezza massima tipologia C	mt 7,30

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art.2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra Innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di ANDRIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,

economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari

componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale; si rappresenta che l’area oggetto di intervento risulta ricadere in un’area individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P relative ai vincoli faunistici. come “zona a gestione sociale C1 - Castel del Monte”

- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela. Si rappresenta che in prossimità dell’area oggetto d’intervento risulta individuato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa ai “vincoli segnalazioni architettonici, archeologici”, il tracciato della “via Traiana” contraddistinto coi n° 94 nella serie n° 5.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito esteso di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

- Con riferimento, in particolare all’area oggetto d’intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale

distinto con la relativa “area di pertinenza” e/o “area annessa” (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, alcuna interferenza significativa dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l’intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento e non già all’interno della specifica area d’intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell’ambito territoriale esteso interessato - fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimen“:o poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per

la sua articolazione pianovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità e/o di emergenze paesaggistiche degne di specifica tutela.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l’intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche (edificazione estensiva) e per le misure di mitigazione adottate opera una trasformazione dell’assetto paesaggistico attuale compatibile con la conservazione dei valori paesaggistici del sito ovvero opera una trasformazione non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell’ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull’area oggetto d’intervento, nonché al fine di mitigare l’impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull’area oggetto d’intervento (alberature di olivo), siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all’interno della stessa area d’intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono (unitamente allo sviluppo della potenzialità faunistica di sito classificato zona a gestione

sociale C1 Castel del Monte) che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Con riferimento alla componente geo-morfologico-idrogeologica siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile e pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo qualora non riutilizzati completamente in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Con riferimento alla componente del "sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si prescrive che l'edificazione dovrà intervenire oltre la fascia di mt 100 dal tracciato della "via Traiana" come individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P; all'interno dell'area annessa alla predetta emergenza potranno essere autorizzati i soli interventi di cui al punto "c" e "d" del comma 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Figliolia Giovanna e De Corato Riccardo, relativamente al piano di lotizzazione zona D/6 e D/8 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di ANDRIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo li art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2012

Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) – "PUTT/Paesaggio" Art. 5.04 delle N.T.A. "Attestazione di compatibilità paesaggistica". Ditta Forte Energia S.p.A. Loc.tà Buglia.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

"Il P.U.T.T."PAESAGGIO", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, all'art. 5.04. prevede che per la realizzazione di opere che determinino rilevante trasformazione dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio

dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria della domanda trasmessa da parte della ditta "Fortore Energia s.p.a." qui di seguito esplicitata:

ENTE PROPONENTE: "Fortore Energia s.p.a.". INTERVENTO: Realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Rocchetta S. Antonio alla loc.tà "Buglia".

Con nota del 26.02.04, la ditta "Fortore Energia s.p.a." ha trasmesso la richiesta di "Attestazione Paesaggistica" - Art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rocchetta S. Antonio.

Preliminarmente è da rilevare che l'intervento localizzato alla loc. "Buglia", Foglio 36, Partt. 8, 17, 18, 47, 48 e 52, comporta la realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte eolica, consistente nella costruzione di n. 10 aerogeneratori.

Per gli aspetti più propriamente edilizio-costruttivi l'impianto comporta la realizzazione di n. 10 torri metalliche del tipo "stelo" con altezze comprese tra 64,00 e 85,00 mt. e la realizzazione di n. 10 piazzole aventi ciascuna una superficie compresa tra 6.000 e 10.000 mq, nonché la realizzazione di una specifica rete viaria di servizio.

Ogni "torre" è impiantata su una base di fondazione di circa mq. 170.

L'aerogeneratore comprenderà una navicella, all'interno della quale saranno collocate tutte le apparecchiature elettromeccaniche e sarà dotata di un rotore con diametro di mt. 82,00.

Tutte le torri sono collegate tra di loro per il tramite della strada vicinale "Cerza-Ofanto" e di una specifica "strada di servizio" avente una larghezza pari a mt. 5,00.

Detto impianto risulta essere ubicato in ambito territoriale interessato dalla seguente classificazione:

1. Ambiti Territoriali Estesi del P.U.T.T./P.;
 - 1.1. Tipo "C";
 - 1.2. Tipo "D";
2. Ambiti Territoriali Distinti del P.U.T.T./P.;
 - 2.1. Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/23;
 - 2.2. Area gravata da "Usi Civici";
 - 2.3. Area interessata da "idrologia superficiale"
 - 2.4. Boschi e macchie;
 - 2.5 Area sottesa a "crinale" o "dorsale spartiacque".

3. Ambito Territoriale incluso nell'area SIC "IT9120011/Valle dell'Ofanto - Lago di Capaciotti".

Per la proposta di intervento risultano indicati e/o corredati i seguenti pareri/o autorizzazioni:

- a) Determinazione del Settore Ecologia n. 163 del 26.04.2004 inerente la esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento proposto nonché il parere favorevole con prescrizioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- b) Determina del Dirigente dell'ispettorato Forestale di Foggia circa la concessione, con prescrizioni, del Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico;
- c) Certificazione dell'Assessorato Agricoltura e Foreste circa la inesistenza del gravame degli usi civici sull'area interessata in data precedente al 1985.

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici il sito interessato dai lavori è caratterizzato da una elevata panoramicità, che lo rende particolarmente vulnerabile agli "impatti visivi".

In relazione alle componenti ed ai valori paesaggistici gli elaborati allegati alla proposta di intervento prospettano approfondimenti della problematica degli "impatti visivi" mediante uno specifico

"Studio di Impatto Paesaggistico" conforme alle indicazioni di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del PUTT/P.

In particolare le condizioni di intervisibilità dell'impianto, che risultano essere di media "portata visiva", nonché le condizioni morfologiche e di uso del suolo, comportano la necessità di perseguire un minore impatto visivo nell'ambito paesaggio interessato.

Pertanto, fermo restante l'ampiezza dell'area sottesa all'intervento ed i segmenti delle linee di interesse e fatte salve le prescrizioni di cui alla citata Determina del Settore Ecologia, si ritiene che la realizzazione delle n. 10 "torri eoliche" sia condizionata alla predisposizione di un progetto esecutivo (quest'ultimo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del comune) che tenga conto:

- di una distanza minima tra le "torri", pari a 3 x Diametro rotor (distanza interfila) al fine di determinare una minore densità e quindi al fine di evitare l'effetto "selva";
- della minimizzazione delle opere relative alle "piazzole" che dovranno essere realizzate mediante la utilizzazione di piani posa più pianeggianti e comunque evitando di alterare in modo significativo la morfologia dei siti ivi compreso la utilizzazione delle tecniche della ingegneria naturalistica;
- della necessità di:
 - a) posizionare le piazzole e le torri in modo da non interessare le fascia di territorio dello spessore di 100 mt. e di 50 mt. rispettivamente contermini all'area boscata ed alla linea di crinale;
 - b) non realizzare le torri indicate con i nn. 7, 8, 9 e 10 sia in quanto comportanti la formazione di tracciati stradali ex novo sia per la eccessiva vicinanza delle torri stesse ad elementi antropici presenti di particolare rilevanza e di caratterizzazione del territorio (Mass. e Piccoli);
 - c) non modificare le caratteristiche geometriche e morfologiche della strada vicinale "Cerza-Ofanto";

- d) non superare l'altezza oltre la quale potrebbe essere richiesta la installazione di misure necessarie alla sicurezza del volo aereo (bande colorate e luci rosse).

Sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A., con le prescrizioni sopra riportate.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spese né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.04, delle NTA del PUTT/p, alla ditta: “Fortore Energia s.p.a.” l'attestazione di compatibilità paesaggistica per realizzazione del completamento di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località “Buglia” del Comune di Rocchetta S. Antonio con le limitazioni e condizioni innanzi riportate.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2013

**Comune di Biccari (Fg) – “PUTT/Paesaggio”
Art. 5.04 delle N.T.A. “Attestazione di compatibilità Paesaggistica”. Ditta Forte Energia S.p.A.
Loc.tà “Serre di Cristo – Ripe di Suonno”.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Il P.U.T.T.”PAESAGGIO”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, all'art. 5.04. prevede che per la realizzazione di opere che determinino rilevante trasformazione dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della “attestazione di compatibilità paesaggistica”.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria della domanda trasmessa da parte della

ditta "Fortore Energia s.p.a." qui di seguito esplicitata:

ENTE PROPONENTE., "Fortore Energia s.p.a."

INTERVENTO: Realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Biccari alle loc.tà "Serre di Cristo - Ripe di Suonno".

Con nota del 13.12.04, la ditta "Fortore Energia s.p.a." ha trasmesso la richiesta di "Attestazione Paesaggistica" - Art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Biccari.

Preliminarmente è da rilevare che l'intervento localizzato alla loc. "Serre di Cristo - Ripe di Suonno", comporta la realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte eolica, consistente nella costruzione di n. 30 aerogeneratori.

Per gli aspetti più propriamente edilizio-costruttivi l'impianto comporta la realizzazione di n. 30 torri metalliche del tipo "stelo" con altezze comprese tra 75,00 e 85,00 mt. e la realizzazione di n. 30 piazzole.

Ogni "torre" è impiantata su una base di fondazione di circa mq. 200 ed interessa una superficie di pertinenza (min. 800 mq) variabile secondo le giaciture del terreno.

L'aerogeneratore comprenderà una navicella, all'interno della quale saranno collocate tutte le apparecchiature elettromeccaniche e sarà dotata di un rotore con diametro di mt. 82,00.

E' prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato (per il collegamento tra le torri fino alla cabina di raccolta e da questa fino alla RTN) sia mediante la utilizzazione di strade esistenti sia mediante la realizzazione ex novo di strade di servizio ex novo con larghezza pari a mt. 4,00.

Detto impianto risulta essere ubicato in ambito territoriale interessato dalla seguente classificazione:

1. Ambiti Territoriali Estesi del P.U.T.T./P.;
 - 1.1. Tipo "C";
2. Ambiti Territoriali Distinti del P.U.T.T./P.;
 - 2.1. Vincolo Idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/23;
 - 2.2. Area interessata da "idrologia superficiale";
 - 2.3 Area sottesa a "versanti" e "crinali".

Per la proposta di intervento risultano indicati e/o correlati i seguenti parerilo autorizzazioni:

- a) Determinazione del Settore Ecologia n. 273 del 05.07.2005 relativa alla procedura di verifica ex art. 16 L.R. n. 11/01 con esito di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. con prescrizioni;

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici il sito interessato dai lavori è caratterizzato da una elevata panoramicità, che lo rende particolarmente vulnerabile agli "impatti visivi".

In relazione alle componenti ed ai valori paesaggistici gli elaborati allegati alla proposta di intervento prospettano approfondimenti della problematica degli "Impatti visivi" mediante uno specifico "Studio di Impatto Paesaggistico" conforme alle indicazioni di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del PUTT/P.

In particolare le condizioni di intervisibilità dell'impianto, che risultano essere di media "portata visiva", nonché le condizioni morfologiche e di uso del suolo, comportano la necessità di una migliore garanzia di efficacia paesaggistica della realizzazione dell'intervento.

Pertanto, fermo restante l'ampiezza dell'area sottesa all'intervento ed i segmenti delle linee di interesse e fatte salve le prescrizioni di cui alla citata Determina del Settore Ecologia, si ritiene che la realizzazione del parco eolico di cui trattasi sia condizionata alla predisposizione di un progetto esecutivo (quest'ultimo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del comune ai

sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P) che tenga conto:

- della minimizzazione delle opere relative alle "piazzole" che dovranno essere realizzate mediante la utilizzazione di piani posa più pianeggianti, evitando di alterare in modo significativo la morfologia dei siti mediante la utilizzazione delle tecniche della ingegneria naturalistica;
- della necessità di:
 - a) non realizzare le torri indicate con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 29 e 30 in quanto la loro realizzazione, oltre a comportare un negativo impatto visivo derivante da un notevole effetto selva, comporta il contrasto con le prescrizioni di cui alle N.T.A. del PUTT/P in materia di ambiti territoriali interessati da "versanti e crinali", e da "idrologia superficiale";
 - b) non modificare le caratteristiche geometriche e morfologiche della viabilità esistente;
 - d) di realizzare le piazzole e le strade di servizio con le caratteristiche proprie delle opere provvisorie ovvero la sistemazione delle piazzole e delle strade di servizio non dovrà avere alcuna caratteristica di definitività, in particolare (a completamento delle opere) le strade di servizio dovranno avere le caratteristiche proprie dei sentieri naturali rurali;
 - e) non superare l'altezza oltre la quale potrebbe essere richiesta la installazione di misure necessarie alla sicurezza del volo aereo (bande colorate e luci rosse).

Sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A., con le prescrizioni sopra riportate.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti

dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spese né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.04, delle NTA del PUTT/p, alla ditta: "Fortore Energia s.p.a." l'attestazione di compatibilità paesaggistica per realizzazione del completamento di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica alle località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno" del Comune di Biccari con le limitazioni e condizioni innanzi riportate.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2014

Monteroni di Lecce (Le) – Variante al P.G.R. per le zone B2 e per suolo sulla Via Monte Bianco. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, confermata dal Dirigente del Settore medesimo, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Monteroni di Lecce è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n.529 del 10/05/2001.

Con delibera di C.C. n. 51 del 14/11/03, previa delibera preliminare di C.C. n. 21 del 11/08/03 e delibera di G.C. n. 116 del 29/10/03 di proposta, è stata adottata la variante al predetto P.R.G. per le zone B2, nonché per una rettifica di zonizzazione di un suolo sulla Via Monte Bianco, da viabilità a zona B1.

A seguito della pubblicazione degli atti, non risultano presentate osservazioni/opposizioni.

Gli elaborati tecnici della variante, redatti dall'Ing. F. Pacella dell'U.T.C., sono di seguito elencati:

- 1) All. A - relazione tecnica, con modifica dell'art. 2.19 delle N.T.A.;
- 2) All. 1 - stralcio aerofotogrammetria di base del P.R.G.;
- 3) All. 2 - stralcio catastale;
- 4) All. 3 - stralcio tav. B7b zonizzazione planimetrazioni
- 5) Tav b7b/v - stralcio zonizzazione planimetrazioni - variante;
- 6) All. 4 - verifica zone B2;
- 7) All. 5 - rilievo isolati zona B2.

Gli atti stessi sono stati rimessi con nota comunale prot. 2198 del 08/03/04.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 01 del 17/02/05 (con parere favorevole con prescrizioni), e successivamente rimesso al C.U.R., per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della

L.r. n. 56/1980, che in merito si è espresso favorevolmente con parere n. 10 assunto nell'adunanza del 03/03/05, con le seguenti specificazioni (sostitutive delle prescrizioni e dei rilievi di cui alla relazione istruttoria n. 01/2005):

- Per quanto attiene alla zonizzazione e destinazione urbanistica delle aree, restano in ogni caso riconfermate le previsioni di cui al P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 529 del 10/05/2001.

- Per quanto attiene agli isolati in ordine ai quali le verifiche eseguite in atti (v. "All. A - Relazione") dimostrano la presenza di un rapporto di copertura inferiore al 12,5% e/o una densità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq. (di seguito individuati: maglia A, isolati 61 e 63; maglia B, isolati 53 e 54, maglia C, isolati 42, 43, 46, 50, 52 e 56; maglia D, isolato 26; maglia F, isolati 19, 21 e 22; maglia G, isolato 13, maglia H, isolati 1, 3, 9 e 10), per i predetti isolati, al fine di assicurarne l'ordinato assetto urbanistico-edilizio, l'edificazione resta subordinata a preventiva prescrittiva individuazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con conseguenziale approvazione con delibera di Consiglio Comunale, degli allineamenti e delle sagome di massimo ingombro planimetrico dei fabbricati da realizzare.

La disciplina degli interventi viene peraltro riconfermata, come proposto con il provvedimento in argomento, nei termini di cui all'art. 2.19 delle N.T.A. del P.R.G.

Per il resto, il Comitato ha fatto propria la relazione del S.U.R. n. 01/2005.

Con delibera n. 817 del 21/06/05 la Giunta ha approvato, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 01 del 17/02/05 e del parere C.U.R. n. 10 del 03/03/05, ed in particolare con le specificazioni di cui al citato parere C.U.R. n. 10/2005 in precedenza riportate, la variante al P.R.G. in argomento.

Il tutto, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La citata delibera di G.R. n. 817/2005 è stata

inviata al Comune di Monteroni con nota prot. 5092 del 08/07/05.

Con nota prot. 8659 del 28/10/05 il predetto Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 45 del 27/09/05, con la quale è stato determinato di condividere le prescrizioni regionali in precedenza riportate.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 01/2005 e del parere C.U.R. n. 10/2005, nonché della delibera di G.R. n. 817/2005, la variante al P.R.G. per le zone B2 e per il suolo sulla Via Monte Bianco, adottata dal Comune di Monteroni di Lecce con le delibere di C.C. n. 51/2003 e n. 45/2005 (di recepimento delle prescrizioni regionali), nei termini e con le specificazioni di cui al citato parere C.U.R. n. 10/2005 in precedenza riportate, condivise dall'Amm.ne Com.le con la delibera di C.C. n.45/2005 ed integralmente riconfermate in questa sede.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 01/2005 e del parere C.U.R. n. 10/2005, nonché della delibera di G.R. n. 817/2005, la variante al P.R.G. per le zone B2 e per il suolo sulla Via Monte Bianco, adottata dal Comune di Monteroni di Lecce con le delibere di C.C. n. 51/2003 e n. 45/2005 (di recepimento delle prescrizioni regionali), nei termini e con le specificazioni di cui al citato parere C.U.R. n. 10/2005 in precedenza riportate, condivise dall'Amm.ne Com.le con la delibera di C.C. n. 45/2005 ed integralmente riconfermate in questa sede, e che per economia espositiva si intendono qui trascritte;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monteroni di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2005, n. 2015

Ostuni (Br) – Variante al P.G.R. per le zone B di completamento “Sopraelevazioni” (rielaborazione). Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, confermata dal Dirigente del Settore medesimo, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Ostuni è dotato di P.R.G. - Adeguamento alla L.r. n. 56/1980, approvato in via definitiva con delibera di G.R. n. 2250 del 18/05/95.

Con delibera di C.C. n. 36 del 10/12/02 il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al P.R.G. afferente alle zone omogenee di tipo B di completamento “Sopraelevazioni”, redatta dall'U.T.C. (Ing. R. Melpignano ed Ing. V. Giorgino) e costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Variante alle N.T.A.;
3. Tavola unica - Planimetria del centro urbano, in scala 1:2000.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state presentate n. 12 osservazioni di cittadini, esaminate dall'U.T.C. con relazione istruttoria del 05/05/03 e dal C.C. con delibera n.18 del 23/05/03, con determinazione di rigetto delle osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 e di parziale accoglimento delle nn. 5 e 9.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata rimessa con nota comunale prot. 18769 del 14/08/03.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 13 del 22/06/2005, che lo ha ritenuto meritevole di approvazione con le seguenti prescrizioni:

A) Con riferimento alla sottozona “B1”, in relazione alle motivazioni specificate nel presente

provvedimento comunale si ritengono ammissibili, senza indice fondiario, unicamente gli interventi di sopraelevazione al P piano su piano terra esistente; per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione ove realizzabili, attesi i rilevati caratteri storico-morfologici di prevalente interesse ambientale del tessuto edificato esistente, documentati in atti e da preservare, e stante le disposizioni del D.M. n. 1444/1968 e la necessità a tutt'oggi di tenere in debito conto delle esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, si conferma l'indice di fabbricabilità fondiario previgente di mc./mq. 5,00 ed inoltre l'altezza massima di ml. 7,00 (due piani fuori terra).

B) Nell'ambito della stessa sottozona “B1”, non si ritengono ammissibili gli interventi di demolizione-ricostruzione degli edifici, peraltro non previsti dalla previgente norma del P.R.G., nè puntualmente individuati negli elaborati prodotti, in quanto non compatibili con la preservazione dei caratteri storico-morfologici di prevalente interesse ambientale del tessuto edificato esistente.

C) Anche nelle sottozone “B2” e “B3”, in relazione alle richiamate disposizioni del D.M. n. 1444/1968 si ritengono ammissibili, senza indice fondiario, unicamente gli interventi di sopraelevazione previsti; per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, si conferma l'indice di fabbricabilità fondiario previgente di mc./mq. 5,00 ed inoltre l'altezza massima di ml. 10,00 (tre piani fuori terra).

D) Con riferimento al dispositivo proposto - limitatamente agli interventi di sopraelevazione, in caso di impossibilità di reperimento degli spazi nell'ambito del lotto da destinare ai parcheggi privati ex L. n. 122/1989 - di monetizzazione di detta superficie, si prescrive che l'Amm.ne Com.le provveda - con separato procedimento - alla individuazione e realizzazione, tenuto conto dei raggi d'influenza e di fruibilità, di apposite aree da riservare a parcheggi a compenso delle medesime superfici.

E) OSSERVAZIONI

Osservazione n. 1 - Cardone Angelo (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 2 - Masi Alfonso (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 3 - Bruno Carmela (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 4 - De Mola Giovanni (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 7 - Germani Menna (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 8 - Santoro Giuseppe (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 10 - Semeraro Francesco Antonio (respinta dal C.C.)

Osservazione n. 12 - Palmisano Matteo (respinta dal C.C.)

Chiedono, in generale, che gli immobili segnalati siano inseriti in sottozona B2, anzichè in sottozona B1.

Si concorda con il rigetto comunale, condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003.

Osservazione n. 5 - Valente Anna (parzialmente accolta dal C.C.)

Chiede che l'immobile segnalato sia inserito in zona B, anzichè in zona A.

L'U.T.C., sulla base dell'analisi dello stato di fatto fisico-giuridico dei luoghi, accoglie parzialmente l'osservazione, nei seguenti termini: "La porzione del corpo di fabbrica adiacente alla Scuola Elementare Giovanni XXIII ed insistente sulla direttrice di Via Manin nonchè la porzione di corpo di fabbrica costituita dai due depositi seminterrati, il tutto meglio indicati nelle fotografie alla presente relazione, debbono essere comunque tipizzate come viabilità di P.R.G. mentre il resto del corpo di fabbrica si può inserire nella sottozona B1."

Si concorda con il parziale accoglimento dell'osservazione nei termini sopra specificati, condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003.

Osservazione n. 6 - Camarda Giovanni

E' articolata nei seguenti punti:

- 6.1 Chiede l'introduzione nella maglia 7 della sottozona BI della possibilità di soprelevare il piano terra esistente in Via Metastasio n. 28. L'U.T.C. respinge l'osservazione in quanto la suddetta soprelevazione è già prevista dalla Variante. Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.
- 6.2 Chiede l'eliminazione della norma che prevede la monetizzazione delle aree a parcheggio. L'U.T.C. respinge l'osservazione rinviando alle motivazioni riportate nella relazione tecnica della Variante. Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni, richiamando peraltro in merito la prescrizione di cui al punto D della presente relazione.
- 6.3 Chiede di confermare l'attuale normativa sull'altezza massima dei fabbricati pari a ml. 11,00 e sulla distanza dai confini opposti al fronte strada pari a ml. 5,50. L'U.T.C. respinge l'osservazione confermano i rispettivi limiti di ml. 10 e di ml. 5 introdotti con la Variante. Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.
- 6.4 Chiede l'introduzione di una norma generale che preveda un rapporto fra larghezza stradale ed altezza massima dell'edificio in ogni sottozona. L'U.T.C. respinge l'osservazione rinviando all'applicazione della circolare regionale n. 344/1972. Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.
- 6.5 Chiede l'eliminazione della normativa specifica riguardante le "aree libere" superiori a mq. 300 in quanto non esistenti. L'U.T.C. respinge l'osservazione ipotizzando la possibilità di aree rivenienti da demolizione. Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni, richiamando peraltro in merito le prescrizioni di cui ai punti A, B e C della presente relazione.

6.6 Chiede l'accorpamento delle sottozone B2 e B3 con unificazione della normativa, in quanto di caratteristiche urbanistiche e morfologiche analoghe.

L'U.T.C. respinge l'osservazione rinviando alle motivazioni riportate nella relazione tecnica della Variante.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.

Osservazione n. 9 - Parisi Antonio Claudio (accolta dal C.C.)

Chiede che gli immobili segnalati siano inseriti in sottozona B2 anzichè in sottozona B3 (isolato Vie Cisaria, Solari. Sturzo ed Antelmi) ed in sottozona B2 anzichè in sottozona B2 (isolato Vie Solari, Sturzo, Antelmi e Custozza).

L'U.T.C., sulla base dell'analisi dello stato di fatto dei luoghi, accoglie l'osservazione.

Si concorda con l'accoglimento dell'osservazione nei termini specificati dall'U.T.C., condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. medesimo nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003; peraltro, in merito si richiama la prescrizione di cui al punto C della presente relazione.

Osservazione n. 11 - Asciano Angela (respinta dal C.C.)

Chiede che nella normativa prevista per la zona B3 nella variante adottata venga eliminata la prescrizione che consente la sopraelevazione limitatamente al solo 2° piano sul primo piano esistente solo per i lastrici solari di superficie non superiore a mq. 150 e confinanti su entrambi i lati ortogonali alla strada con edifici costituiti da almeno tre piani fuori terra.

Si concorda con il rigetto comunale, condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003; in merito si richiama inoltre la prescrizione di cui al punto C della presente relazione.

Gli atti della Variante sono stati rimessi al C.U.R., ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che nella seduta del 30/06/05, con voto n. 22/2005, ha espresso parere favorevole all'argo-

mento, facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 22/06/05, con integrazione della prescrizione "D" nei termini di seguito riportati:

"D) Con riferimento al dispositivo proposto - limitatamente agli interventi di sopraelevazione, in caso di impossibilità di reperimento degli spazi nell'ambito del lotto da destinare ai parcheggi privati ex L. n. 122/1989 - di monetizzazione di detta superficie, si prescrive che l'Amm.ne Com.le provveda - con successivo e separato provvedimento, con utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti dal presente dispositivo - alla individuazione e realizzazione, tenuto conto dei raggi d'influenza e di fruibilità, di apposite aree da riservare a parcheggi a compenso delle medesime superfici."

Con delibera n. 1119 del 06/08/05 la Giunta ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 22/06/05 e del parere C.U.R. n. 22 del 30/06/05, ed in particolare con le prescrizioni di cui ai punti A, B, C e D (quest'ultimo come integrato dal C.U.R.) in precedenza riportati, la Variante al P.R.G. per le zone B "Sopraelevazioni" (rielaborazione), adottata dal Comune di Ostuni con le delibere di C.C. n. 26/2002 e n. 18/2003).

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, la Giunta ha condiviso le risultanze istruttorie, di cui in particolare al punto E in precedenza riportato.

Il tutto, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La citata delibera di G.R. n. 1119/2005 è stata inviata al Comune di Ostuni con nota prot. 6690 del 06/09/05.

Con nota prot. 21990 del 11/10/05 il predetto Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 49 del 03/10/05, con la quale è stato determinato di recepire le prescrizioni regionali in precedenza ripor-

tate, “fermo restando le disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. D del DPR 380/2001”.

Circa il predetto richiamo, afferente specificatamente alla definizione degli “interventi di ristrutturazione edilizia” (comprendente, secondo le disposizioni del Testo Unico, anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente), va osservato che le norme tecniche di attuazione della variante al P.R.G. in argomento -come emendate in sede regionale - contengono la puntuale definizione e disciplina sia degli interventi di “ristrutturazione edilizia” - con espresso rinvio alle disposizioni dell’art.31 della L. n. 457/1978 - e sia degli interventi di demolizione e “fedele” ricostruzione (laddove consentiti).

Rispetto a dette norme tecniche, la nuova definizione risulta in contrasto con le finalità della variante in argomento specie per la sottozona BI, ove l’impianto normativo non consente la demolizione e ricostruzione, dovendosi perseguire invece la salvaguardia dei rilevati caratteri storico-morfologici di interesse ambientale del tessuto edificato esistente.

Detta nuova definizione (rectius: rinvio al D.P.R. n. 380/2001) risulta anche in contrasto con l’impostazione della stessa variante, che consente demolizioni e ricostruzioni solo nelle sottozone B2 e B3 con il rispetto degli indici e parametri del D.M. n. 1444/1968 (in particolare per l’indice di fabbricabilità fondiario), senza aumento dei carichi insediativi e conseguente correlata necessità di reperimento di standards urbanistici.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13/2005 e del parere C.U.R. n. 22/2005, ed in particolare con le prescrizioni di cui ai punti A, B, C e D (quest’ultimo come integrato dal C.U.R.), nonchè in conformità della delibera di G.R. n. 1119/2005, la Variante al P.R.G. per le zone B “Soprelevazioni” (rielaborazione) adottata dal Comune di Ostuni con le delibere di C.C. n. 26/2002, n. 18/2003 e n. 49/2005 (di recepimento delle prescrizioni regionali), nei termini e con le

prescrizioni di cui al citato parere C.U.R. n. 22/2005 in precedenza riportate, recepite dall’Amm.ne Com.le con la delibera di C.C. n. 49/2005 ed integralmente riconfermate in questa sede, e con le precisazioni sopra riportate in ordine alla improponibilità, nel caso di specie, del richiamo all’art. 3 - comma 1, lettera D - del D.P.R. n. 380/2001.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI’ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE’ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE’ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O., dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13/2005 e del parere C.U.R. n. 22/2005, ed in particolare con le prescrizioni di cui ai punti A, B, C e D (quest'ultimo come integrato dal C.U.R.), nonché in conformità della delibera di G.R. n. 1119/2005, la Variante al P.R.G. per le zone B "Soprelevazioni" (rielaborazione) adottata dal Comune di Ostuni con le delibere di C.C. n. 26/2002, n. 18/2003 e n. 49/2005 (di recepimento delle prescrizioni regionali), nei termini e con le prescrizioni di cui al citato parere C.U.R. n. 22/2005 in precedenza riportate, recepite dall'Amm.ne Com.le con la delibera di C.C. n.

49/2005 ed integralmente riconfermate in questa sede, e che per economia espositiva si intendono qui trascritte, e con le precisazioni sopra riportate in ordine alla improponibilità, nel caso di specie, del richiamo all'art. 3 - comma 1, lettera D - del D.P.R. n. 380/2001;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ostuni, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO.

IL NUOVO NUMERO È **60225323**.

UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA

IL NUMERO DI CODICE PER IL **B.U. N. 3119**.

